

I NUOVI CONFINI DELL'ADOZIONE

THE NEW BOUNDARIES OF ADOPTION

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 2244-2281

Angela
MENDOLA

ARTÍCULO RECIBIDO: 12 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Nell'ordinamento giuridico italiano, il traguardo cui si aspira in sede legislativa, di addivenire a uno stato unico di figlio, si infrange in un dato normativo non allineato. Ad esempio, con riguardo ai figli adottivi, si registra la permanenza di un differente statuto giuridico, a seconda che si tratti di adozione di minori di età o di maggiorenni. Invero, mentre i primi godono della disciplina riservata ai figli nati in costanza di matrimonio, l'adozione di un maggiore di età o di un minore "adottato in casi particolari" genera soltanto un rapporto tra adottante e adottato. Almeno fino alla recente sentenza del Giudice delle Leggi, n. 79 del 28 marzo 2022 che, anche alla luce delle sempre più ricorrenti adozioni omogenitoriali, propone nuove soluzioni per gli adottati "in casi particolari", riconoscendo loro la possibilità di costituire un rapporto di parentela anche con la famiglia dell'adottante. Un approfondimento sarà, infine, dedicato all'istituto dell'adozione c.d. mite, laddove il giudice, chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di semi-abbandono, deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione "piena" una "extrema ratio".

PALABRAS CLAVE: Stato unico di figlio; adozione di maggiorenne; adozione omogenitoriale; minori adottati in casi particolari; semi-abbandono; adozione mite.

ABSTRACT: *In the Italian legal system, the legislator's goal of achieving a single status of child breaks into a non-aligned regulation. For example, with regard to adopted people, there is the permanence of a different legal status depending on whether it is the adoption of minors or adults. Indeed, while the former enjoy the discipline reserved for children born in constant marriage, the adoption of an adult or a minor "adopted in special cases" only generates a relationship between the adopter and the adopted. At least until the recent decision of the Judge of Laws, no. 79 of 28 March 2022, which, also in light of the increasingly recurrent homogenitorial adoptions, proposes new solutions for the adopted "in special cases", recognizing them the possibility of establishing a kinship even with the adopter's family. Finally, an in-depth study will be dedicated to the institution of the so-called "mild" adoption, where the judge, called to decide on the declaration of adoptability of the minor in a state of semi-abandonment, must ascertain his interest in maintaining the relation with his biological parents, even if they are deficient in their parenting skills, constituting the "full" adoption an "extrema ratio".*

KEY WORDS: *Single status of child; adult adoption; homogenitorial adoption; minors adopted in special cases; semi-abandonment; mild adoption.*

SUMARIO.- I. IL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DELLA FILIAZIONE.- I. Gli statuti giuridici del figlio adottivo alla luce del riformato art. 74 c.c.- 2. La necessità di una interpretazione estensiva dell'art. 462, comma 3, c.c., in funzione dell'unicità dello statuto successorio di figlio.- **II. LA TRASCRIZIONE DI SENTENZE STRANIERE DI ADOZIONE OMOGENITORIALE: IL RICONOSCIMENTO DELL'ADOPTION ORDER EMESSE DALLA SURROGATE COURT DELLO STATO DI NEW YORK.-** I. La stepchild adoption e la lettura estensiva dell'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983.- 2. L'adozione in casi particolari e la necessità di una rivisitazione dell'art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184 del 1983.- **III. ADOZIONE "APERTA" E PLURALITÀ DI MODELLI DI FILIAZIONE ELETTIVA.-** I. La sintesi perfetta tra favor veritatis e status affectionis nell'adozione c.d. "mite" e l'intervento di Corte eur. dir. uomo, 21 gennaio 2014, "Zhou c. Italia".

I. IL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DELLA FILIAZIONE.

Il cambiamento della realtà sociale e la necessità di uniformare il diritto interno con i principi di fonte sovranazionale¹ hanno reso sempre meno accettabile il *discrimen* tra i nati, in ossequio alla necessità degli stessi di realizzare la propria personalità e di godere di pieni diritti². La premura verso un'effettiva parificazione ha indotto così, in Italia, l'avvicinarsi di vari disegni legge nel corso di diverse legislature³, tutti orientati a creare un contesto unitario, culminato nella legge del 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" con cui è stato introdotto all'interno del codice civile italiano un inedito principio, a tenore del quale "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico" (ex art. 315 c.c.).

Più chiaramente, si discute di "famiglia dei figli"⁴, ove predominante è la nascita quale evento naturale, e come tale neutro⁵, assunto a condizione necessaria e sufficiente per l'attribuzione dello stato di figlio. E proprio con l'obiettivo

1 Cfr., al riguardo, BIANCA, M.: "Luguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012", *Giust. civ.*, 2013, 5-6, pp. 205 ss., la quale segnala il progetto di raccomandazione del Consiglio d'Europa sullo stato giuridico dei bambini e sulle responsabilità genitoriali del 2012, il cui art. 1 insiste sul principio di non discriminazione, formulato in termini generali al comma 1.

2 Cfr., in merito, PATTI, S.: "Evoluzione della famiglia e convivenze: limiti di una regolamentazione unitaria", *Fam. pers. succ.*, 2007, 3, pp. 247 ss.; Id., *Modelli di famiglia e di convivenza*, in AA.VV.: *Introduzione al diritto della famiglia in europa*, (a cura di S. PATTI, M.G. CUBEDDU), Milano, Giuffrè, 2008, pp. 111 ss.

3 Cfr. FANTETTI, F.R.: *Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione*, Rimini, Maggioli, 2014, p. 15; AULETTA, T.: "Prospettive di unificazione dello status di filiazione", *Fam. e dir.*, 2007, 11, p. 1071; FALLETTI, E.: *Il riconoscimento del figlio naturale dopo la riforma*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, pp. 129 ss.

4 Così, NICOLUSSI, A.: "La filiazione nella cultura giuridica europea", *Civitas et Iustitia*, 2008, 6, pp. 29 ss.; ROSSI CARLEO, L.: "La famiglia dei figli", *Giur. it.*, 2014, 5, pp. 1262 ss.

5 BONILINI, G.: *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 232. Cfr. PERLINGIERI, G.: "Il "Discorso preliminare" di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia", *Dir. succ. fam.*, 2015, 2, p. 684 per il quale ad analogo esito già era pervenuto chi reputava la famiglia legittima non più l'unico paradigma accolto dal legislatore, con l'effetto di dover tener ben distinti, da un lato, il diritto di contrarre matrimonio, di cui all'art. 29 Cost., e, dall'altro, il diritto a creare una famiglia, ex art. 2 Cost.

• Angela Mendola

Professore a contratto di diritto privato, Università degli studi di Salerno. Email: amendola@unisa.it.

di parificare il regime giuridico dei nati, il legislatore sceglie di abbandonare le discriminanti formule semantiche, servendosi del nomen communis di “figlio”⁶, senza aggettivi qualificativi⁷ o, al più, con l’aggiunta di una circonlocuzione (“nati all’interno” ovvero “fuori dal matrimonio”)⁸. Il che val quanto sostenere che se tutti i figli hanno, sia in natura che in diritto, lo stesso stato sono, allora, titolari di un’unica identità familiare, con uguali rapporti di parentela e con gli stessi diritti patrimoniali e successori⁹, malgrado l’ambigua ed infelice rubrica della legge¹⁰, con cui si è, invero, mantenuta quell’espressione “figli naturali” che, al contempo, si voleva eliminare dall’ordinamento giuridico. Più appropriato sarebbe stato, infatti, riferirsi a “Disposizioni in materia di filiazione”¹¹ e, su questa scia, perplessità sono state sollevate sulla tecnica legislativa utilizzata¹² o sulla voluta incompletezza della riforma¹³, senza impedire, tuttavia, che si salutasse con favore tale legge ed il successivo d.lgs. n. 154/2013¹⁴.

Se, dunque, da un lato, il tenore letterale e programmatico della riforma reca con sé una indubbia familiarità con i concetti di innovazione e parificazione, ciò non

-
- 6 L’art. 1, comma XI, della legge n. 219 del 2012 dispone che “nel codice civile, le parole “figli legittimi” e “figli naturali” sono sostituite dalla seguente “figli” e l’art. 2, co. I, lett. a) contiene una delega al Governo ad operare nello stesso senso “in tutta la legislazione vigente”, “salvo l’utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli nati fuori dal matrimonio” quando si tratta di disposizioni ad esso specificamente relative. Cfr., al riguardo, BIANCA, M.: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 3, pp. 507 ss.
- 7 DOSSETTI, M.: *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, in AA.VV.: *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, (a cura di M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI), Bologna, Zanichelli, 2013, p. 13, riflette sul fatto che “la previsione dell’innovazione nel lessico non è di importanza marginale, poiché contribuirà a favorire un cambiamento di mentalità, prima di tutto tra gli operatori del diritto e gli operatori sociali, e, di seguito, il recepimento da parte dell’intero corpo sociale dell’idea di eguaglianza tra tutti i figli”.
- 8 “Questo profilo formale, del nome da dare alle cose, è tutt’altro che secondario”, afferma CINQUE, M.: “Profili successori nella riforma della filiazione”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 12, pp. 659 ss. L’autrice sostiene anche che “è molto significativo che l’equiparazione tra figli di diversa nascita passi anche attraverso un’operazione di pulizia lessicale, iniziata, ma non compiuta, dalla riforma del 1975, che al dispregiativo “filiazione illegittima” aveva sostituito il più mite “naturale”. BIANCA, M.: “L’uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012”, cit., pp. 205 ss., ritiene che “il mantenimento della denominazione ‘figli nati nel matrimonio’ o ‘figli nati fuori del matrimonio’ previsto dall’art. 2, comma I, lett. a), non deve essere inteso erroneamente come residua discriminazione”.
- 9 CARBONE, V.: “Riforma della famiglia: considerazioni introduttive”, *Fam. e dir.*, 2013, 3, p. 226.
- 10 In questi termini si esprime GORGONI, A.: “Famiglie e matrimonio. Profili evolutivi nel diritto europeo”, *Persona e mercato*, 2013, 3, p. 250.
- 11 Considerazioni di SESTA, M.: *La riforma della filiazione: profili successori*, Relazione tenuta in occasione dell’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, Roma, 14-16 marzo 2013, 3. A sottolineare l’incoerenza del legislatore che, “curiosamente”, non ha cancellato l’espressione “figli naturali” dalla rubrica, anche DOGLIOTTI, M.: “Nuova filiazione: la delega al governo”, *Fam e dir.*, 2013, 3, p. 279. Più duri i toni di LENTI, L.: “La sedicente riforma della filiazione”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 2, p. 202, per cui “dalla semplice lettura dell’instestazione della legge, dovrebbe desumersi qualche sospetto, atteso che essa non è capace neppure di rispecchiare il suo stesso contenuto”.
- 12 Come sottolinea CINQUE, M.: “Profili successori nella riforma della filiazione”, cit., pp. 659 ss. Manifesta riserve “circa lo stile ed il rigore delle formule” RESCIGNO, P.: “La filiazione ‘riformata’: l’unicità dello status”, *Giur. it.*, 2014, 5, p. 1261.
- 13 Per DOGLIOTTI, M.: “Nuova filiazione: la delega al governo”, cit., p. 292, “la l. n. 219 ha introdotto poche previsioni, alcune estremamente rilevanti, altre solo marginali, immediatamente operative, lasciando gran parte del rinnovamento ad una delega, peraltro assai ampia ed indeterminata, per cui non è ancora dato scorgere il senso compiuto della riforma”.
- 14 D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, www.gazzettaufficiale.it.

esime, dall'altro, dal riconsiderare il dato normativo alla luce dei concreti assetti emergenti nella realtà. In tale direzione, gli innegabili traguardi della l. n. 219/2012 non hanno dissuaso taluni dall'opinare, con toni talora aspri, come l'unificazione dello stato di figlio sia, in realtà, niente più di ciò che, "con squilli di trombe e rulli di tamburi"¹⁵, la riforma in questione avesse proclamato di voler fare.

I. Gli statuti giuridici del figlio adottivo alla luce del riformato art. 74 c.c.

Muovendo dalla disamina delle novità apportate dalla legge di riforma e, nello specifico, dalla lettura del novello art. 74 c.c., appare, ad esempio, imprecisa l'ultima frase ove compare il riferimento al figlio adottivo, atteso che se la parentela è il vincolo tra persone discendenti dallo stesso stipite, ciò non può darsi allorché il figlio sia adottivo.

Il precetto de quo, tuttavia, esplicitamente esclude dall'ormai ampia nozione di parentela solo l'adozione di persone maggiorenni di cui agli artt. 291 ss. c.c. creando, ad avviso di alcuni, una discriminazione, censurabile soprattutto per le adozioni immediatamente successive al compimento del diciottesimo anno di età¹⁶; per non parlare della problematicità dei rapporti tra fratelli, entrambi adottati nell'ambito dello stesso nucleo familiare, l'uno ancora minore e l'altro già da tempo maggiorenne¹⁷.

Più persuasivamente, altra dottrina, antivedendo l'incapacità di tale adozione di assicurare la creazione del rapporto di parentela tra adottato e adottante, si è favorevolmente espressa sulla scelta del legislatore di escludere, nell'ultima parte dell'art. 74 c.c., l'adozione di maggiorenni. Tanto, in ragione dell'attitudine, propria di tale istituto, a realizzare esigenze di solidarietà sociale¹⁸, e del fatto che, con l'adozione di maggiore di età, diritti e doveri dell'adottato non vengono meno verso la famiglia di origine¹⁹.

Merita anche appuntarsi sulla precisazione dell'art. 74 c.c., per cui la parentela sorge anche in caso di adozione di minori. L'interrogativo non parrebbe porsi per tutte le adozioni dei minori di età, ma per le sole adozioni "in casi particolari", ex art. 44, l. n. 184 del 1983, siccome le altre comportavano già il sorgere dei

15 LENTI, L.: "La sedicente riforma della filiazione", cit., pp. 202 ss.

16 Osserva LENTI, L.: "La sedicente riforma della filiazione", cit., p. 203, il quale ritiene che "il trattamento differenziato dell'adozione del maggiorenne potrebbe forse essere comprensibile, data la profonda differenza delle circostanze, nei casi in cui l'adottante è una persona abbastanza avanti negli anni e l'adottato una persona molto più giovane che svolge un'attività di aiuto alla persona".

17 Così, nel suo nutrito repertorio di questioni, DOSSETTI, M.: *La parentela*, in AA.VV.: *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, (a cura di M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI), cit., p. 26.

18 Si tratta della tesi di SANTARSIERE, V.: "Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori", *Giur. merito*, 2013, 3, p. 523.

19 SCHIAVONE, G.: "Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione", *Jus*, 2014, 3, p. 516, nt. 11.

legami parentali ai sensi dell'art. 27 della legge stessa²⁰. Il richiamo dell'art. 55, l. 184/1983, in tema di adozione di minori in casi particolari, alle norme del codice civile sull'adozione dei maggiorenni, ha convinto parte della dottrina a ritenere lo stesso abrogato, per effetto del riformato art. 74 c.c., nella parte in cui rinvia all'art. 300, comma 2, c.c., ultimo periodo, secondo il quale "l'adozione non induce alcun rapporto civile tra (...) l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge"²¹. V'è anche chi giudichi pleonastica l'affermazione dell'art. 74 c.c., argomentando dal fatto che esso non possa che riferirsi all'adozione in casi particolari, stante la successiva esclusione dell'adozione di maggiorenni. Come a dire che se il legislatore avesse voluto espungere dalla norma anche l'adozione in casi particolari l'avrebbe fatto, analogamente a quanto accaduto per quella di cui agli artt. 291 ss. c.c. Tale prospettiva porta, pertanto, a concludere che la riforma abbia inciso sulla natura dell'adozione ex art. 44 ss., l. n. 184/1983, maggiormente approssimandola all'altro istituto²². Non avrebbe senso, per tale orientamento, da un lato, consentire l'adozione in casi particolari per esigenze peculiari del minore e, dall'altro, escludere l'inserimento di quest'ultimo, a pieno titolo, nella famiglia dell'adottante²³. Simile impostazione ammette, in definitiva, un superamento del nuovo art. 74 c.c., non reputando irragionevole, vista la diversa funzione delle due adozioni, una differente estensione degli effetti dell'una e di quelli dell'altra nei confronti dei parenti²⁴. Poco condivisibile, per siffatta tesi, appare la considerazione dei minori adottati in casi particolari quali destinatari della norma, atteso pure che si tratti di soggetti che vengono a trovarsi in situazioni particolari o svantaggiate e che la loro esclusione aprirebbe ad una situazione di sperequazione in danno proprio dei più deboli²⁵.

20 Il quale oggi così precetta: "Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome (...). Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali".

21 Sono le osservazioni di MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari", *Fam. e dir.*, 2013, 8-9, p. 839, nt. 5, per cui, peraltro "non pare poter essere utilizzato, al fine di affermare la formale compatibilità tra il nuovo art. 74 ed il combinato disposto di cui all'art. 55 della legge sull'adozione con l'art. 300 c.c., il riferimento di quest'ultima disposizione alle "eccezioni previste dalla legge", considerando l'adozione del minore di età in casi particolari una di quelle ipotesi di eccezione alla mancanza di effetti legittimanti delle adozioni sottoposte alla disciplina dell'art. 300 c.c. Il richiamo alle eccezioni di legge di cui all'art. 300 c.c.", per l'a., "è, infatti, indubbiamente rivolto al singolo effetto di parentela e non alla possibilità che un'adozione pur astrattamente ricadente nel tipo regolato possa avere effetti di parentela".

22 Queste le parole di DE FILIPPIS, B.: "La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura", *Fam. e dir.*, 2013, 3, p. 292. Per DOSSETTI, M.: *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 12, "l'estensione dell'ambito di efficacia della parentela adottiva avrà come effetto l'abrogazione implicita del rinvio agli artt. 300, comma 2, e 304 c.c., contenuto nell'art. 55, l. 184/1983, per cui, da ora in avanti, i minori adottati con adozione in casi particolari entrano a pieno titolo nella famiglia dell'adottante". In termini di tacita abrogazione, con conseguente assimilazione degli effetti dell'adozione in casi particolari all'adozione "legittimante", anche PROSPERI, F.: "Unicità di 'status filiationis' e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio", *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 3, p. 278.

23 PALAZZO, A.: "La riforma dello status della filiazione", *Riv. dir. civ.*, 2013, 2, p. 268.

24 FERRANDO, G.: "La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali", *Corr. giur.*, 2013, 3, p. 528.

25 Così, BUSACCA, A.: "Semplicemente figli", *Humanities*, 2013, 4, pp. 1-17, la quale, alla luce dell'interpretazione letterale della norma, per cui gli effetti non si producono nei confronti degli adottati maggiori di età, ai sensi dell'art. 291 c.c., afferma che "l'adozione in casi particolari resta comunque un'adozione di minori, assimilata all'adozione ex art. 291 quanto agli effetti".

Diversa, invece, l'opinione per cui, ancorché la nuova disposizione preveda espressamente l'esclusione del vincolo di parentela solo con riguardo agli adottati maggiori di età, sia necessario procedere ad un'interpretazione estensiva del testo di legge, in ragione della sostanziale identità, in punto di effetti, della disciplina tra adozione dei maggiorenni e quella c.d. in casi particolari. La contraria soluzione, del resto, finirebbe per modificare radicalmente gli effetti di quest'ultima, equiparandola a quella ordinaria²⁶. L'idea che gli effetti della parentela debbano attribuirsi dal riformato art. 74 c.c. anche agli adottati in casi particolari, per questa tesi, non può accogliersi anche per altre ragioni²⁷. Corre dapprima interrogarsi sulla compatibilità di tali effetti con il tratto saliente di questa adozione: il mantenimento, edittalmente disposto, delle relazioni con la famiglia di nascita e, in particolare, con i genitori biologici, così come testimoniato dall'aggiungersi del cognome di origine di seguito a quello dell'adottante²⁸. Non trascurabili sono altresì le difficoltà che il doppio stato di filiazione di tali minori può cagionare nell'applicazione di alcune norme²⁹ e le maggiori difficoltà si prospettano in ambito successorio, stante l'evenienza di un concorso tra i parenti dell'adottato e quelli dell'adottante. A sostegno di questa tesi può richiamarsi l'art. 567, comma 2, c.c., per cui "i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante", con evidente rinvio all'adozione in casi particolari (e dei maggiorenni), poiché, come rilevato, l'adottato, con l'adozione piena, "acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio" (art. 27, comma 1, l. n. 184/1983).

Il contrasto sin qui delineato viene composto dalla recente sentenza del Giudice delle Leggi, n. 79 del 28 marzo 2022, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del predetto art. 55 c.c. nella parte in cui, richiamando l'art. 300 c.c., stabilisce che l'adozione in casi particolari non fa sorgere alcun rapporto civile tra

- 26 È la tesi di SESTA, M.: "L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari", *Fam. e dir.*, 2013, 3, pp. 236 ss., per il quale non è ipotizzabile una terza via che, fatti salvi i caratteri dell'adozione in casi particolari, ammetta anche la creazione di coesistenti rapporti di parentela dell'adottato con i genitori biologici e con quelli adottivi. Parimenti, per MAGNANI, A.: "Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori", Relazione tenutasi al Convegno "Legittimi, naturali, adottivi: figli tutti uguali dopo la Legge n. 219/2012?", Pavia, 24 maggio 2013, 44, *Riv. not.*, 2013, 1, pp. 680 ss., gli adottati maggiori di età ed i minori adottati in casi particolari, "non sussistendo alcun rapporto civile con la famiglia dell'adottante, non succedono (art. 300, richiamato, per l'adozione dei minori in casi particolari, dall'art. 55, l. n. 183/1984) ai fratelli e alle sorelle". Per BIANCA, C. M.: "La legge italiana conosce solo figli", cit., p. 2, nt. 7, "il vincolo di parentela con le famiglie degli adottanti deve ugualmente escludersi quando si tratti di adozione in casi particolari". Contrariamente, DOSSETTI, M.: *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 12, ritiene che "i figli adottivi, in realtà, saranno titolari di una doppia condizione di figli, nei confronti della famiglia adottiva e nei confronti della famiglia di sangue, poiché la norma non incide sul richiamo, contenuto nell'art. 55, l. 184/1983, all'art. 300, comma 1, c.c."
- 27 Ad esempio, consentire un'abrogazione tacita dell'art. 55, l. n. 184/1983 - nella parte in cui richiama l'art. 300, comma 2, ultimo periodo, c.c. - incoraggerebbe l'adozione da parte dei *single*, dal momento che, nei casi di cui all'art. 44, l. 184/1983, ad adottare può essere anche una persona singola, come argomenta LENTI, L.: "La sedicente riforma della filiazione", cit., p. 204.
- 28 Così, MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari", cit., p. 840.
- 29 Quali, tra le altre, l'art. 433 c.c., in tema di alimenti, atteso che gli adottati in uno dei casi particolari potrebbero trovarsi nella condizione di dover adempiere alle obbligazioni alimentari non solo dei fratelli e delle sorelle di sangue, ma anche di quelli adottivi. Altre problematiche potrebbero sorgere con riferimento agli artt. 406, 407 e 417 c.c., relativi all'amministrazione di sostegno, all'interdizione e all'inabilitazione, ai minori riconducibili in forza dell'art. 74 c.c.

l'adottato e i parenti dell'adottante, per violazione degli artt. 3, 31 e 117, comma 1, Cost., in riferimento all'art. 8 CEDU che sancisce il diritto alla vita privata e familiare³⁰. “La spinta del principio di uguaglianza, alla luce della evoluzione della coscienza sociale ha, dunque, inciso”, per la Corte, sulla concezione stessa dello status di figlio che riflette l'appartenenza a una comunità familiare “secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull'esigenza di perseguire il migliore interesse del minore”³¹. Sulla stessa impostazione, si è orientato il Tribunale per i Minorenni di Sassari, per il quale l'applicazione dell'art. 300 c.c. all'adozione in casi particolari risulta incompatibile con i principi di pari dignità garantiti dal sistema giuridico italiano, dovendosene, pertanto, ritenere l'abrogazione, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale³².

2. La necessità di una interpretazione estensiva dell'art. 462, comma 3, c.c., in funzione della unicità dello statuto successorio di figlio

Un'effettiva permanenza di discriminazione a scapito degli adottati, in ambito successorio, potrebbe, invece, trovare la propria fonte nell'art. 462, comma 3, c.c., per cui “possono (...) ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”³³. La disparità si riscontra ove si aderisca all'indirizzo interpretativo restrittivo, sul punto prevalente, che esclude dall'ambito di applicazione della citata norma l'istituto dell'adozione, in ragione della natura eccezionale dell'articolo de quo (che discorre di “concepimento”)³⁴, e dell'art. 631 c.c., a mente del quale è nulla la disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo (nel caso che interessa l'adottante) l'indicazione dell'erede o del legatario. Si tratta, a ben vedere, di un'opzione ermeneutica non condivisibile, alla luce dei principi di unitarietà dello stato di figlio (di cui all'art. 315 c.c.) e di equiparazione del figlio adottivo a quello

30 Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, *Famiglia*, 2022, 3, pp. 349 ss., con nota di BIANCA, M.: “La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione”; *Fam. e dir.*, 2022, 10, pp. 897 ss., con nota di SESTA, M.: “Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali”, il quale osserva come “il punto chiave della statuizione è quello che assume che la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari configuri un vero e proprio stato giuridico della filiazione ai sensi dell'art. 315 c.c., di guisa che un difforme trattamento, rispetto a quello generale quanto ai legami di parentela con l'adottante, si connota come irragionevole e discriminatorio”.

31 Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, cit.

32 Trib. Min. Sassari, 20 gennaio 2022, www.articolo29.it, 4 febbraio 2022, con nota di BARBATO, G.: “Estensione dei legami di parentela dell'adottante in capo all'adottato nell'adozione in casi particolari: il sì del Tribunale di Sassari”, che ha disposto l'adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale della minore nata da maternità surrogata, ha ordinato la posposizione del cognome dell'adottante a quello della minore e ha riconosciuto il rapporto di parentela tra la minore e i parenti dell'adottante. Per il Tribunale, il nuovo art. 74 c.c. ha tacitamente abrogato l'art. 55, l. n. 184/1983 nella parte in cui stabilisce di applicare all'adozione in casi particolari l'art. 300 c.c. sull'adozione di maggiorenni, per il quale non sussiste alcun rapporto civile tra adottante e famiglia dell'adottato né tra adottato e parenti dell'adottato, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

33 Cfr. la ricostruzione effettuata da CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 165 ss.

34 Per cui si rinvia a CICU, A.: *Successioni per causa di morte. Parte generale, Tratt. dir. civ. comm.*, (diretto da A. CICU, F. MESSINEO), Milano, Giuffrè, 1961, pp. 80 ss.; AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni*, Padova, Cedam, 1990, p. 27.

biologico (ex art. 27, comma 1, l. 4 maggio 1983, n. 184), senza considerare come la stessa ben potrebbe prestare il fianco ad una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Né convince l'ulteriore rilievo che poggia sull'art. 631 c.c., atteso che l'adozione si configura quale istituto per far fronte a quel bisogno di genitorialità che, diversamente, non potrebbe trovare attuazione. Il che induce a ritenere insussistente il profilo dell'arbitrarietà voluto dalla norma da ultimo menzionata e che determina la nullità della disposizione testamentaria. Inoltre, così come si presuppone che la scelta di designare erede o legatario un nascituro non concepito sia frutto della libera determinazione del testatore (e non già del potenziale genitore), analogamente è a dirsi per la fattispecie dell'adozione.

In altre parole, così come si presume che il genitore capace di procreare non interferisca nella determinazione soggettiva della scheda testamentaria, allo stesso modo deve presumersi che l'adottante non indirizzi la volontà testamentaria in tal senso ma che sia lo stesso de cuius, consapevole dell'impossibilità per il proprio figlio di generare, a voler disporre a favore della persona che in futuro potrà essere adottata. Auspicabile si rende, allora, in un simile scenario, un intervento legislativo che meglio definisca i contorni della citata disposizione, al precipuo fine di superare il divario che la medesima è idonea a produrre e di poter discorrere di un'effettiva unitarietà dello statuto, anche successorio, di figlio.

II. LA TRASCRIZIONE DI SENTENZE STRANIERE DI ADOZIONE OMOGENITORIALE: IL RICONOSCIMENTO DELL'ADOPTION ORDER EMESSO DALLA SURROGATE COURT DELLO STATO DI NEW YORK.

I confini della filiazione adottiva sono progressivamente in via di espansione. Essi, infatti, si estendono sino a quella c.d. omogenitoriale, la quale desta non poche problematiche in considerazione del fatto che le coppie omosessuali non possano ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ex art. 5, l. n. 40/2004, né adottare, ex art. 6, l. n. 184/1983. Tale modello, peraltro, non è stato posto in discussione neppure dalla l. n. 76 del 2016, tenuto conto del fatto che le norme del codice civile sulla filiazione sono state espressamente escluse dal novero di quelle applicabili all'unione civile e, come tali, non sono suscettibili di applicazione in via analogica, ai sensi dell'art. 1, comma 20, l. n. 76 del 2016³⁵.

L'indagine attiene all'esigenza di garantire la stabilità del rapporto tra il minore e colui il quale esercita, di fatto, la propria funzione genitoriale, conformemente a

35 Il tema è ben affrontato da BUGETTI, M.N.: "Lo status di figlio di coppia omosessuale a dieci anni dall'introduzione dello stato unico di filiazione. Un excursus giurisprudenziale (e qualche riflessione)", *Fam. e dir.*, 2022, 8-9, pp. 849 ss.

quanto stabilito dall'art. 1, l. n. 184 del 1983, che riconosce al minore lo specifico diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della "propria" famiglia³⁶ e, ancor di più, dalla prima parte del comma 1 dell'art. 315 bis c.c. che, aprendo alla genitorialità sociale e alla continuità affettiva, riconosce al figlio il più generico diritto di crescere "in" famiglia³⁷. È, infatti, proprio l'interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali ad aver condotto la giurisprudenza di merito, in più occasioni, a pronunciarsi favorevolmente alla trascrizione di sentenze straniere di adozione pronunciate in altri paesi (artt. 41, 64 ss., l. n. 218/1995), anche nella forma dell'adozione internazionale (artt. 35, 36, l. n. 184/1983) o comunque a stimolare interventi della Corte costituzionale.

Emblematica, risulta, senza dubbio, la pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Bologna che ha avanzato eccezione di illegittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 2, 3, 30 e 117, comma 1, Cost., degli artt. 35 e 36, l. n. 184/1983, nella parte in cui non consentirebbero al giudice di valutare, nel caso concreto, se il riconoscimento del vincolo di filiazione già costituito all'estero corrisponda al best interest of the child, e, di conseguenza, impedirebbero, nel caso di specie, l'ammissione di un'adozione pronunciata da un tribunale straniero nell'ambito di una famiglia omosessuale femminile che aveva fatto ricorso ad una "doppia fecondazione eterologa"³⁸. Segnatamente, il giudicante non ha potuto provvedere al riconoscimento di una pronuncia statunitense di adozione, poiché gli artt. 6 e 44, lett. b), l. n. 184 del 1983, tanto per l'adozione "piena", quanto per quella "speciale", prevedono, come requisito di accesso, il matrimonio tra due soggetti di genere opposto³⁹. La second parent adoption, propria di alcuni ordinamenti americani,

36 Cfr. EMILIOZZI, E.A.: "L'adozione da parte di partners di unioni civili", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 2, pp. 799 ss.

37 In merito, cfr. BALLARANI, G.: *La responsabilità genitoriale e l'interesse del minore, (tra norme e principi)*, in *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, Atti del 13° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. 3-4-5 maggio 2018, (a cura di P. PERLINGIERI, S. GIOVA), Napoli, Esi, 2019, p. 344.

38 La vicenda vede protagoniste due cittadine americane, madri biologiche di due minori, tramite inseminazione artificiale da donatore anonimo, che avevano ciascuna ottenuto negli Stati Uniti la pronuncia di un provvedimento favorevole all'adozione piena del figlio biologico dell'altra.

39 Cfr. Trib. min. Bologna, 10 novembre 2014, *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 1, p. 387, con nota di FERRARI, D.: "I legami omogenitoriali formatisi all'estero all'esame del giudice delle leggi: come tutelare l'interesse del minore?". Per il vero, vi sono casi in cui l'adozione piena è ammessa anche per la persona sola, come accade per l'ipotesi della morte del coniuge durante l'affidamento preadottivo, per cui l'adozione piena può essere ugualmente disposta ad istanza del coniuge superstite, ove conforme all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 25, comma 4°, l. adoz. Osserva, al riguardo, MARELLA, M.R.: "Adozione", *Digesto civ.*, Agg. I, Torino, 2000, p. 12, che l'eccezionalità di tali ipotesi impedisce comunque di ricavarne da esse alcun diverso principio. Il tema, più di recente, è approfondito da CORSO, S.: "Prestigiazione, ovvero sull'adozione del minore da parte del singolo", *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 3, pp. 612 ss. (nota a Corte cost., 23 dicembre, 2021, n. 252), il quale rammenta come già Cass. civ., 14 febbraio 2011, n. 3572, *Mass. Giust. civ.*, 2011, 2, c. 236, avesse affermato che il legislatore ben potrebbe introdurre l'adozione piena anche per i single. Per i giudizi di legittimità, in tema di adozione, la disposizione di cui all'art. 36, comma 4, l. 4 maggio 1983 n. 184 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 3 l. 31 dicembre 1998 n. 476) - secondo cui l'adozione pronunciata all'estero su istanza di cittadini italiani che dimostrino, al momento della pronuncia, di aver soggiornato continuativamente nel Paese straniero e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni - non ha introdotto alcuna deroga al principio generale enunciato nell'art. 35, comma 3, l. n. 184 del 1983 citata, secondo il quale la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti legittimanti non può avere mai luogo ove "contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori". Tra questi principi v'è quello secondo cui l'adozione legittimante

permette, invece, l'adozione del figlio del partner; a prescindere dall'esistenza di un legame coniugale e dalla diversità di sesso tra gli adottanti⁴⁰.

Ebbene, la Corte costituzionale, pur ammettendo la sussistenza di un vuoto normativo in merito, con pronuncia n. 76 del 2016⁴¹, si è limitata a dichiarare inammissibile la predetta questione di legittimità ritenendo conferente l'art. 41, l. n. 218/1995, e non già gli artt. 35 e 36, l. n. 184/1983, trattandosi, dunque, di attribuire efficacia ad una sentenza straniera di adozione e non di un'adozione internazionale⁴². Svitati orientamenti della giurisprudenza, soprattutto di merito, hanno, invece, iniziato a dare espresso riconoscimento, nel silenzio del legislatore, alla genitorialità omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano, affermando che l'ordine pubblico internazionale non possa costituire un ostacolo alla trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione omogenitoriale, sia "piena" che "coparentale", dovendosi piuttosto garantire, in funzione della tutela dell'interesse del minore, la conservazione dello stato di figlio ormai consolidatosi. Per alcuni giuridici di merito, infatti, il coniugio, ai fini della filiazione, non è un principio rientrante tra quelli fondamentali che regolano nell'ordinamento giuridico italiano il diritto di famiglia e dei minori⁴³. Si pensi al provvedimento della Corte d'Appello di Milano, del 16 ottobre 2015, che ha ordinato la trascrizione di un'adozione "piena" di una minore da parte della propria madre sociale all'interno di una coppia di donne argomentando dal fatto che la minore fosse stata "adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialità condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile". L'adozione "piena", infatti, per il giudicante, "appare idonea ad attribuire alla minore un insieme di diritti molto più ampio e vantaggioso di quello garantito

è consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", ai sensi dell'art. 6 l. n. 184 del 1983, fermo restando che il legislatore nazionale, coerentemente con il disposto dell'art. 6 della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la l. 22 maggio 1974 n. 357, ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione legittimante di minore da parte di una singola persona.

- 40 Lo puntualizza RAGNI, C.: "Il riconoscimento in Italia dell'adozione del figlio della *partner* del medesimo sesso alla luce della recente prassi delle corti italiane", *Genius*, 2015, 2, p. 228, nt. 7.
- 41 Corte cost., 7 aprile 2016, n. 76, *Giur. cost.*, 2016, 2, pp. 691 ss., con nota di SCHILLACI, A.: "Un'inammissibilità che 'dice' molto: la Corte costituzionale e la trascrizione dei provvedimenti stranieri di adozione coparentale in coppia omosessuale"; e *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 9, pp. 1177 ss., con nota di MARZIALETTI, L.: "Le sentenze straniere di *stepchild adoption* omogenitoriale. Il discrimine tra automaticità del riconoscimento e giudizio di delibazione".
- 42 Per Corte cost., 7 aprile 2016, n. 76, cit. il Tribunale remittente avrebbe "erroneamente trattato la decisione straniera come un'ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (così detta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri".
- 43 Cfr. Trib. min. Firenze, 8 marzo 2017, *Corr. giur.*, 2017, 7, pp. 949 ss., con nota di Tuo, C.E.: "Riconoscimento di *status familiari* e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell'identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore"; e *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 7-8, pp. 986 ss., con nota di CALDERAI, V.: "Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale", con cui l'autorità giudiziaria ha ordinato la trascrizione di due provvedimenti pronunciati, rispettivamente, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che avevano disposto l'adozione "piena" di minori residenti in quegli Stati da parte di due coppie di uomini, aventi la cittadinanza italiana e residenti da tempo nello stato estero.

dall'adozione disciplinata dagli artt. 44 e segg. della l. 184/1983, anche nei confronti della famiglia d'origine dell'adottante"⁴⁴. Rilevante altresì il provvedimento della medesima Corte d'Appello, del 1 dicembre 2015, la quale ha stabilito che, sulla base della nozione di ordine pubblico internazionale, sia trascrivibile nei registri dello stato civile italiano il matrimonio contratto in Francia da cittadine francesi, con la conseguente inevitabilità del riconoscimento, per effetto di sentenze di adozione, degli *status* di figli delle due madri, acquisiti dai minori, una volta valutato in concreto che ciò corrisponda al superiore interesse degli stessi al mantenimento della vita familiare costruita⁴⁵.

Parimenti a dirsi per la pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, del 5 aprile 2016, che, nell'ambito di una coppia *same sex*, ha ordinato la trascrizione del provvedimento straniero di adozione della figlia biologica della *partner* in una fattispecie in cui sosteneva che non vi fosse "alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all'ordine pubblico internazionale un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del *partner*, anche dello stesso sesso"⁴⁶.

Tanto che le Sezioni Unite del 31 marzo 2021 ammettono che la coppia omosessuale maschile possa vedersi attribuiti gli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione, ancorché a condizione che sia esclusa la sussistenza di un accordo di surrogazione a fondamento del rapporto di filiazione. La questione involge il riconoscimento dell'*adoption order*, emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York, che ha attribuito alla coppia di padri ricorrenti lo status di genitori adottivi di un minore, dopo aver acquisito il consenso dei genitori biologici del minore e aver valutato "l'idoneità della coppia adottante al fine di verificare la conformità del provvedimento da assumere al best interest of the child"⁴⁷. Poiché, infatti, l'unione matrimoniale, di cui all'art 29 Cost., non costituisce più il modello unico o il solo adeguato alla nascita e alla crescita di figli minori, esso non può porsi come limite al riconoscimento degli effetti di un atto che attribuisce la genitorialità adottiva ad una coppia omoaffettiva⁴⁸.

44 App. Milano, 16 ottobre 2015, *Fam. e dir.*, 2016, 3, pp. 271 ss., con nota di TOMMASEO, F.: "Sul riconoscimento dell'adozione, avvenuta all'estero, del figlio del *partner* di una coppia omosessuale".

45 App. Milano, 1 dicembre 2015, *ivi*, I, I, pp. 338 ss.

46 App. Napoli, 5 aprile 2016, *Foro it.*, 2016, 6, I, c. 1910, con nota di CASABURI, G.

47 Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006, www.articolo29.it, 31 marzo 2021, con commento di CELENTANO, S. "Le Sezioni Unite: si alla trascrizione dell'adozione da parte di due papà"; e *Riv. dir. comp.*, 2021, 3, pp. 186 ss., con nota di ANGELINI F.: "Adozione sociale versus surrogazione di maternità. Quando il desiderio di genitorialità incontra la solidarietà non ci sono limiti di ordine pubblico".

48 Cfr. MONTARULI, V.: "La questione del riconoscimento dell'adozione all'estero in favore di una coppia *same sex*: la prevalenza dell'interesse del minore secondo la Convenzione Aja 1993", *Dir. fam. pers.*, 2022, I, pp. 331 ss., (nota a Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 29071).

Il pluralismo dei modelli familiari si lega, infatti, sempre più ad una concezione “funzionale” della famiglia, che guarda al rapporto, prima che all'atto⁴⁹, con l'effetto che, anche ai fini dell'adozione, l'esistenza di legami familiari consolidati depone a favore della rilevanza giuridica di qualunque tipologia familiare, ancorché omoaffettiva, ove si accerti che in essa si estrinsechi lo sviluppo della personalità del minore⁵⁰. È la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ad avere, del resto, affermato che il rifiuto di uno Stato contraente della CEDU di riconoscere una decisione straniera di adozione, argomentando dal divieto della relativa legge nazionale in tal senso, sarebbe in contrasto con l'interesse del minore al rispetto della sua vita familiare (cfr. art. 8 CEDU) e a veder salvaguardati i propri legami affettivi⁵¹.

La questione fin qui prospettata va, allora, letta nell'ottica della tutela del nato il quale non può patire gli effetti negativi di una scelta personale del soggetto richiedente adozione⁵². Il minore non può dirsi, cioè, a prescindere pregiudicato dal fatto di essere inserito all'interno di un nucleo omosessuale, non sussistendo “certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”⁵³. Sicché, rispetto allo status filiationis, l'omosessualità di un genitore costituisce circostanza “giuridicamente neutra”, dato che “le condotte/relazioni omosessuali non presentano, di per sé, alcun fattore di rischio o di disvalore giuridico, rispetto a quelle eterosessuali”⁵⁴.

49 Sulla concezione funzionale della famiglia, sia consentito un rinvio a MENDOLA, A.: “Le mobili frontiere della filiazione”, *Quaderni di Familia*, (diretti da S. PATTI), Pacini, Pisa, 2020, pp. 115 ss.

50 Trib. min. Firenze, 7 marzo 2017, cit. In dottrina, si rinvia a MOSCONI, F., CAMPIGLIO, C.: *Diritto internazionale privato e processuale*, II, Torino, Giappichelli, 2014, p. 229 per cui “l'interesse superiore del minore, che ispira la normativa italiana in materia di adozione, induce a favorire il più possibile il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione e quindi a circoscrivere a casi veramente eccezionali il ricorso al limite dell'ordine pubblico: questo pertanto risulta compreso proprio perché l'interesse del minore deve venire considerato prioritario (superiore, suscettibile, in altre parole, di rendere tollerabile il verificarsi di una qualche disarmonia nell'ordinamento italiano). La necessità di salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore rappresenta essa stessa”, per gli autori, “un principio fondamentale per il nostro ordinamento giuridico, presidiato dal limite pubblico ed anzi - anche perché conforme a precetti di diritto internazionale (...) - più forte di altri per il nostro ordinamento pur fondamentali principi: un controlimite che prevale sul limite”.

51 Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 2007, *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, su cui si veda Tuo, C.E.: “Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali”, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, I, pp. 43 ss.

52 Cfr., in merito, la posizione di BALLARANI, G.: *op. cit.*, p. 375 per cui “non può omettersi di richiamare le considerazioni sull'aspettativa che ingenera l'accoglimento di queste istanze sui terzi nelle medesime condizioni e su quanti vorrebbero accedere alle prassi, proprio in ragione della forza del precedente”. Per l'a., infatti “è questo il vero rischio da scongiurare. Ed è in ciò il più grande limite del formante giurisprudenziale in materia: è evidente che la risposta negativa, il diniego, possa apparire contrario all'interesse in concreto di quel minore e suscitare critiche e perplessità, ma il *vulnus* non lo determina il giudice con il decidere; lo determina la condotta - non a caso *contra legem* - degli adulti”. Sul punto, sia consentito un rinvio a MENDOLA, A.: “Riflessioni di diritto comparato in tema di omogenitorialità sociale”, *Dir. succ. fam.*, 2022, I, pp. 751 ss.

53 Cass. civ., 11 gennaio 2013, n. 601, *Corr. giur.*, 2013, 7, pp. 893 ss., con nota di BALESTRA, L.: “Affidamento dei figli e convivenza omosessuale tra 'pregiudizio' e interesse del minore”.

54 Cfr. Trib. Napoli, 28 giugno 2006, *Foro it.*, 2007, I, c. 138; Trib. Bologna, 15 luglio 2008, *Giur. it.*, 2009, 5, c. 1164, con nota di FALLETTI, E.: “Genitore omosessuale e affidamento condiviso”; App. Napoli, 11 aprile 2007,

I. La stepchild adoption e la lettura estensiva dell'art. 44, comma I, lett. d), l. n. 184/1983.

Diverso è, invece, il caso in cui non siano state pronunciate sentenze straniere di adozione avendo le coppie omosessuali solo provveduto a ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita all'estero. Rendendosi, pertanto, ugualmente necessario il riconoscimento di legami affettivi già formati⁵⁵, al fine di tutelare l'interesse del nato, l'art. 5 del disegno di legge Cirinnà, poi stralciato, legittimava ciascuna parte della coppia omosessuale ad adottare il figlio, anche adottivo, dell'altra, ai sensi dell'art. 44, comma I, lett. b), l. n. 184/1983⁵⁶.

La detta previsione legislativa - benché dai più osteggiata sull'assunto che stimolasse il ricorso alle vietate pratiche di P.M.A. da parte di unioni same sex⁵⁷ - veniva da alcuni, invece, concepita come uno strumento per allestire una veste giuridica in capo a situazioni familiari già esistenti di fatto, rappresentando la garanzia minima per i minori che vivono con genitori dello stesso sesso e che, in tal modo, si vedrebbero assicurati "i diritti di cura, di mantenimento, ereditari"⁵⁸, evitando "conseguenze drammatiche in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, salvaguardando la continuità della responsabilità genitoriale nell'esclusivo interesse del minore"⁵⁹.

In tal senso, la giurisprudenza, soprattutto di merito, investita del compito di assicurare ai nati certezza e stabilità del rapporto con chi effettivamente esercitasse la funzione genitoriale⁶⁰, già prima di tale previsione normativa, riteneva che l'adozione in casi particolari, a differenza di quella c.d. piena, fosse "volta a proteggere legami affettivi e relazionali preesistenti, instaurando vincoli giuridici

Fam. pers. succ., 2008, 3, p. 234, con nota di NARDI, S.: "Affidamento esclusivo e conflittualità tra genitori"; Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16593, *Foro it.*, 2008, I, c. 2446, con nota di CASABURI, G.; e *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, pp. 68 ss., con nota di MANTOVANI, M.: "(Presunta) omosessualità di un genitore, idoneità educativa e rilievo della conflittualità ai fini dell'affidamento".

- 55 Cfr. RIZZUTI, M.: "Adozioni e poligenitorialità", questa *Rivista*, 2020, 13, p. 653, il quale prende spunto dai recenti sviluppi che hanno visto il superamento di alcuni postulati connessi alla cosiddetta *imitatio naturae* nelle adozioni, ad esempio con riferimento al genere dei soggetti coinvolti, per valutare come un'evoluzione comparabile potrebbe riguardare anche il profilo attinente al numero dei genitori.
- 56 L'art. 5 del d.d.l. S-2081 era rubricato «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184» e prevedeva quanto segue: «All'articolo 44, comma I, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
- 57 Cfr. AULETTA, T.: "Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?," *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 3, p. 406 per cui "la motivazione di fondo era costituita dal rischio che, mediante tale forma di adozione, si potessero incentivare le pratiche del c.d. utero in affitto e della procreazione assistita da parte di donna sola, vietate nel nostro Paese ma non in altri".
- 58 Così, si legge nell'appello dei giuristi, "Unioni gay: i bambini, innanzitutto", www.articolo29.it, 12 gennaio 2016, laddove si sottolinea: "Queste bambine e questi bambini esistono. Il Legislatore non può cancellarli, non può voltarsi dall'altra parte, ignorandone le esigenze di protezione".
- 59 Appello dei giuristi, "Unioni gay: i bambini, innanzitutto", cit.
- 60 FERRANDO, G.: "Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma", www.juscivile.it, 2016, 3, p. 49.

tra il minore e chi di lui stabilmente già si occupa, tanto a tutela dell'interesse del minore stesso ad una idonea collocazione familiare"⁶¹. Il riferimento, tuttavia, non era all'adozione speciale, di cui alla lett. b), l. n. 184/1983 - estesa solo al coniuge dell'adottante - ma a quella di cui alla lett. d), dell'art. 44, comma 1, l. 184/1983, avente, per tale orientamento, come destinatari soggetti che non possono essere affidati in via preadottiva perché non si trovano in stato di abbandono, giacché della loro cura morale e materiale si occupa il genitore biologico e, con costui, il compagno⁶².

Emblematica, in tal senso, risulta la nota pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Roma, del 30 luglio 2014⁶³, confermata in secondo grado⁶⁴ e in Cassazione, con provvedimento n. 12962 del 2016⁶⁵, con cui veniva riconosciuto il rapporto genitoriale di fatto esistente tra la convivente stabile della madre biologica ed una minore concepita in Spagna mediante fecondazione assistita eterologa. Per il giudicante, segnatamente, la disciplina dell'adozione in casi particolari, ex art. 44, lett. d), l. n. 184 del 1983, non impedisce che una persona singola, indipendentemente dall'orientamento sessuale, adotti un minore, a condizione, però, che ciò risponda all'interesse di quest'ultimo. Né può ostare a una simile interpretazione la mancanza del rapporto di coniugio tra l'adottante e il genitore dell'adottando, presupposto questo richiesto dalla lett. b) ma non dalla lett. d).

Argomentando proprio dal fatto che il legislatore non distinguesse espressamente tra coppie conviventi eterosessuali e quelle omosessuali e che, pertanto, sarebbe stata priva di fondamento normativo l'applicazione di tale disciplina solo in favore delle prime, il medesimo Tribunale per i Minorenni di Roma, in altra occasione, ha consentito il ricorso al richiamato istituto da parte di unioni dello stesso sesso, al fine di evitare che il minore potesse "vivere una doppia

61 Così, App. Roma, 23 dicembre 2015, *www.articolo29.it*, 3 marzo 2016, con nota di CASABURI, G.: "Il nome della rosa, (la disciplina italiana delle unioni civili)", per il quale l'art. 5 del disegno di legge Cirinnà "(ipocritamente) non prende posizione sull'adozione speciale del figlio del partner, nell'ambito di una coppia omosessuale (anche non vincolata da unione civile, evidentemente) sul presupposto che questa è comunque ammessa dalla giurisprudenza, cui è dato un (appunto ammiccante, e certo non necessario) via libera".

62 Per una lettura ampia dei presupposti dell'adozione in casi particolari, di cui alla lett. d), l. n. 184 del 1983, cfr. Trib. Min. Torino, 11 novembre 1985, *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 645, il quale ha ritenuto che l'impossibilità di affidamento preadottivo possa sussistere anche "quando il minore già si trova presso una altra coppia cui è talmente legato da affetto da far ritenere che il distacco da quella coppia sarebbe contrario all'interesse di lui". Cfr. altresì App. Bologna, 15 aprile 1989, *Giur. merito*, 1991, I, p. 91, con nota di MANERA, G.: "Sulle nozioni di parenti obbligati all'assistenza del minore abbandonato e di impossibilità di affidamento preadottivo".

63 Trib. Min. Roma, del 30 luglio 2014, *Dir. fam. pers.*, 2015, I, pp. 174 ss., con nota di CIPRIANI, N.: "La prima sentenza italiana a favore dell'adozione nelle famiglie omogenitoriali".

64 App. Roma, 23 dicembre 2015, cit.

65 Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962, *Famiglia*, 2016, 3-4, pp. 309 ss., con nota di IRTI, C.: "L'adozione del figlio del convivente (omosessuale): la Cassazione accoglie l'interpretazione evolutiva dell'art. 44 lett. d), l. n. 184 del 1983".

rappresentazione di sé, una giuridica e una sociale⁶⁶, costituita quest'ultima dalle relazioni di fatto da lui instaurate, quali componenti ineliminabili del suo preminente interesse, a prescindere dall'orientamento sessuale del genitore sociale⁶⁷.

Un'interpretazione dell'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983, volta ad escludere la possibilità di ricorrere all'adozione in casi particolari per coppie di fatto omosessuali si sarebbe tradotta, quindi, in una disuguaglianza rispetto alle unioni eterosessuali, violando in concreto il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.⁶⁸. Il che appariva senz'altro in linea con l'art. 117, comma 1, Cost. che, nel richiamare i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", prescrive in via interposta il rispetto dei principi di cui agli artt. 8 e 14 CEDU, che tutelano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e il divieto di discriminazione.

2. L'adozione in casi particolari e la necessità di una rivisitazione dell'art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184 del 1983.

Il legislatore italiano, con l'entrata in vigore della l. n. 76/2016, sul riconoscimento delle unioni civili, ha, poi, scelto di eliminare le disposizioni che avrebbero consentito l'applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184 del 1983⁶⁹, anche alle unioni omosessuali, pur non avendo, del tutto, omissi i riferimenti alla filiazione adottiva

66 Trib. Min. Roma, 23 e 30 dicembre 2015, *Fam. e dir.*, 2016, 6, pp. 584 ss., con nota di SCALERA, A.: "Adozione incrociata del figlio del partner e omogenitorialità tra interpretazione del diritto vigente e prospettive di riforma". Nel primo caso, che vedeva protagonisti due uomini, la domanda di adozione era formulata da uno di essi, con riguardo al figlio biologico del partner, concepito grazie alla pratica della maternità surrogata. Nella seconda vicenda, invece, con separati ricorsi, due donne conviventi avevano chiesto, rispettivamente, che fosse disposta nei confronti di ciascuna di esse l'adozione della figlia della propria compagna. Nello stesso verso, Trib. Min. Bologna, 6 luglio 2017, *Corr. giur.*, 2018, 11, pp. 1396 ss., con nota di GIORGI, G.: "Adozione in casi particolari e rapporti familiari di fatto: l'interesse concreto del minore". Contrariamente, Trib. Min. Milano, 17 ottobre e 20 ottobre 2016, *Fam. e dir.*, 2017, 11, pp. 283 ss., con nota di BILOTTI, E.: "L'adozione del figlio del convivente. A Milano prosegue il confronto tra i giudici di merito", si segnalano in senso avverso alla possibilità dell'adozione del figlio di un convivente da parte dell'altro - di sesso differente o dello stesso sesso - in base alla lett. d) dell'art. 44, l. n. 184 del 1983. Con la prima pronuncia, due donne, conviventi e legate da una stabile relazione affettiva, hanno partorito ciascuna una minore, facendo ricorso, all'estero, alla tecnica di procreazione medicalmente assistita eterologa con l'impiego del seme di uno stesso uomo ed hanno poi chiesto di adottare la figlia dell'altra ai sensi della lett. d) dell'art. 44. Nel caso deciso con il secondo provvedimento, invece, la domanda di adozione di un minore, che non ha mai avuto rapporti col padre e dal quale non è stato riconosciuto, è stata proposta, sempre ai sensi della lett. d) dell'art. 44, dall'uomo che convive con la madre fin da quando il minore aveva due anni.

67 Trib. Min. Roma, 23 e 30 dicembre 2015, cit.

68 App. Milano, 9 febbraio 2017, *Corr. giur.*, 2017, 6, pp. 810 ss., con nota di CIRAOLO, C.: "Certezza e stabilità delle relazioni familiari del minore. La *stepchild adoption*".

69 Osserva BIANCA, M.: "Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto", *www.giudicedonna.it*, 2016, 2, pp. 9 ss.: "Quanto allo stralcio del rapporto di filiazione, (...) deve dirsi che esso non vale a negare che l'unione civile sia qualificabile in termini di modello familiare, dato che l'art. 8 sulla vita familiare non solo è stato applicato a prescindere dal vincolo matrimoniale ma anche a prescindere dalla presenza di prole". Per l'a., "in generale la scelta del legislatore di stralciare da questa disciplina delle unioni civili il rapporto di filiazione", va accolta positivamente sull'assunto che "lo *status filiationis* va distinto rispetto allo *status familiae*, in quanto i diritti del figlio prescindono dalle scelte individuali dei genitori".

ma lasciato anzi “fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti” (cfr. art. 1, comma 20, l. n. 76/2016)⁷⁰.

L'enunciata disposizione è, senza dubbio, tesa a rinsaldare il pensiero del diritto vivente per il quale l'adozione in casi particolari, di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184 del 1983, può essere disposta allorché si accerti, in concreto, l'interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura, non avendo alcuna rilevanza l'orientamento sessuale dell'adottante⁷¹. Ed è in questo senso che si sono pronunciate anche le Sezioni Unite⁷² allorché pur negando, per violazione dell'ordine pubblico, la trascrizione di un atto con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione italiano, non hanno escluso la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto derivante da tale pratica, mediante altri strumenti giuridici, tra i quali proprio l'adozione prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983⁷³ che, a differenza della P.M.A, viene ammessa poiché non “serve a dare un figlio

70 La norma, infatti, stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”; fatta esclusione per la disciplina sulle adozioni ed eccetto “quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Su tale ultima precisazione, si rinvia a CASABURI, G.: “L'Unbirthday secondo il legislatore italiano: la «non» disciplina delle adozioni omogenitoriali nella l. 20 maggio 2016, n. 76”, *Foro it.*, 2016, I, c. cc. 1933 ss. il quale, in proposito, discute di ipocrisia del legislatore. Cfr. altresì QUADRI, E.: “Unioni civili tra persone dello stesso sesso e «convivenze»: il non facile ruolo che la nuova legge affida all'interprete”, *Corr. giur.*, 2016, 7, p. 897, il quale riflette sul fatto che “la formula, del comma 20, con cui, una volta testualmente esclusa l'estensibilità alle parti della unione civile delle «disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184», si prevede che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, nel presentarsi quale ambigua espressione delle riserve mentali delle forze politiche coinvolte nella stesura del testo da approvare, rappresenti una deplorabile abdicazione alla giurisprudenza, da parte del legislatore, della funzione che istituzionalmente gli compete nel nostro ordinamento costituzionale, di interpretare dell'adeguamento dell'ordinamento alla coscienza sociale”. Critica, in merito, anche BIANCA, M.: “Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto”, cit., p. 9, per la quale “se l'intenzione del legislatore era quella di conservare la prassi giurisprudenziale che consente l'adozione in casi particolari, si tratta tuttavia di disposizione mal formulata in quanto come è noto la giurisprudenza sulla *stepchild adoption* ha consentito l'adozione all'interno delle coppie omosessuali attraverso un'interpretazione dell'art. 44, lett. b) della legge n. 184 del 1983, la cui disciplina viene espressamente esclusa (!)”.

71 Al riguardo, cfr. Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962, cit.; Cass. civ., 26 giugno 2019, n. 17100, *www.osservatoriofamiglia.it*. Cfr. Trib. Min. Piemonte e Valle d'Aosta, 11 settembre 2015, *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, 205 ss., con nota di Nocco, A.: “L'adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura «eversiva» dell'art. 44, lett. d), L. n. 184/1983” con cui si respingono le domande di adozione di due minori, figlie biologiche delle rispettive compagne, presentate dalle mamme sociali, argomentando dal fatto che la norma venne introdotta allo scopo di consentire l'adozione di minori in stato di abbandono quando, in ragione di loro particolari condizioni psico-fisiche, dell'età, o di altre ragioni di fatto, fosse precluso ogni esito adottivo. Per il Tribunale, tale impostazione non può essere sovvertita ritenendo compresa nella «impossibilità di affidamento preadottivo», oltre a quella di fatto (derivante dallo stato di abbandono), anche quella giuridica (che coinciderebbe con l'impossibilità giuridica di procedere ad affidamento del minore ad altri soggetti, in quanto già adeguatamente accudito). Il rischio derivante da una lettura «eversiva», nei detti termini, per il giudicante, sarebbe quello di ritenere adottabile ex lett. d) qualunque minore, ancorché non in stato di abbandono, da parte di ogni soggetto titolato e desideroso di diventare genitore.

72 Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, *Famiglia*, 2019, 3, pp. 345 ss., con nota di BIANCA, M.: “La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore?”.

73 Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, cit.

non ancora venuto ad esistenza a una coppia (o a un singolo), realizzandone le aspirazioni genitoriali”⁷⁴.

L'interpretazione estensiva della detta lett. d), art. 44, comma 1, l. n. 184/1983, così come paventata dalla giurisprudenza, anche di legittimità, non appare, tuttavia, condivisibile. Se è vero che l'adozione in casi particolari configura un istituto avente carattere eccezionale, allora esso risulta di stretta interpretazione e, pertanto, non può, da criterio residuale, “ragionevolmente assurgere a regola generale e primaria del sistema (...) attraverso il quale riconoscere alle coppie omosessuali un rapporto di filiazione giuridica”⁷⁵. “L'interpretazione del presupposto «constata impossibilità dell'affidamento preadottivo» che non richieda la preventiva esistenza di una condizione di abbandono determinerebbe un aggiramento del limite contenuto nella lettera b) dello stesso art. 44, il quale consente soltanto l'adozione del figlio del coniuge ed esclude tale possibilità per le coppie eterosessuali o dello stesso sesso che non siano unite in matrimonio”⁷⁶. La lett. b) del richiamato art. 44, in altre parole, dovrebbe considerarsi sostanzialmente abrogata da tale lettura estensiva della lett. d) non potendo più operare sia nella parte in cui permette l'adozione al coniuge del genitore “(perché, a quel punto, la fattispecie potrebbe a fortiori essere disciplinata dalla lett. d), né dove la esclude per il non coniuge (perché, in questo caso la mancata previsione sarebbe aggirata dalla interpretazione estensiva della lett. d)”⁷⁷.

Ne viene che, al fine di restituire coerenza alla disciplina sull'adozione in casi particolari, in combinato con la normativa sulle unioni civili e sulle convivenze e in aderenza ai principi costituzionali⁷⁸, preferibile sarebbe un intervento sulla lett. b) dell'art. 44, comma 1, l. n. 184 del 1983, in termini di interpretazione

74 Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, www.giurcost.org. In dottrina, cfr. MARELLA, M.R.: *op. cit.*, p. 12.

75 Lo rileva MORACE PINELLI, A.: “Per una riforma dell'adozione”, *Fam. e dir.*, 2016, 7, p. 724. Cfr. altresì SALANITRO, U.: “Il diritto del minore alla bigenitorialità e il d.d.l Pillon”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 2, p. 335.

76 In tal senso, la motivazione di Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962, cit. punto I.I. allorché interviene il Sostituto Procuratore Generale.

77 Così CIPRIANI, N.: “La prima sentenza italiana a favore dell'adozione nelle famiglie omogenitoriali”, cit., p. 179. Cfr. ZATTI, P.: “Introduzione al Convegno «Modelli familiari e nuovo diritto» (Padova 7-8.10. 2016)”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 12, p. 1665, per cui il rapporto che nasce dall'unione civile è in realtà “una forma di coniugio, che solo sottilmente e talvolta malamente il legislatore ha tentato di distinguere dal coniugio matrimoniale”, sicché la lett. b) dell'art. 44 cit., che fa riferimento al “coniuge”, può essere interpretata in chiave evolutiva. Non condivide “l'opinione dell'abrogazione della let. b), il cui disposto verrebbe assorbito dall'interpretazione - (...) - estensiva della let. d)” GORGONI, A.: *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, Cedam, 2017, p. 399, nt. 60 per cui “il coniuge di cui alla let. b), rispetto al convivente *more uxorio*, gode sicuramente di un *favor* normativo nell'adozione in casi particolari, perché il legislatore presume che vi sia già un legame importante con il figlio dell'altro coniuge”. Per l'a., “la let. d), la cui interpretazione è mutata con l'evolversi dell'ordinamento, consente di giuridicizzare la genitorialità di fatto sorta all'interno di rapporti familiari diversi da quelli fondati sul matrimonio. La lettera d) arriva dove non può la let. b) solo se si pone l'attenzione non sul convivente *more uxorio*, ma sulla genitorialità di fatto quale elemento essenziale per la vita del minore”, (...). “L'interpretazione estensiva della let. d)”, conclude l'a., “valorizza la posizione soggettiva non già dell'adulto, ma del minore”.

78 BARBA, V.: “La tutela della famiglia formata da persone dello stesso sesso”, *Genius*, 2018, 1, p. 482.

costituzionalmente orientata o di rimessione alla Consulta⁷⁹, per disparità di trattamento nei confronti delle altre forme di relazione stabile o dovuta all'orientamento sessuale⁸⁰, auspicandosi, quindi, un intervento di riforma del legislatore al quale il giudice non può certamente sostituirsi⁸¹.

È, in definitiva, mancata l'occasione per parificare l'unione civile al matrimonio "quale circostanza normativamente tipizzata di accesso all'adozione in casi particolari"⁸², soprattutto alla luce del fatto che non si ravvisi una preclusione specifica in tal senso⁸³.

Sicché, anche a fronte di tali sollecitazioni, la Corte Costituzionale, con le pronunce nn. 32 e 33 del 9 marzo 2021, sul presupposto che i nati da unioni omosessuali siano titolari di diritti indipendentemente dalle modalità di

-
- 79 Lo propone CIPRIANI, N.: *Le adozioni nelle famiglie omogenitoriali in Italia dopo la l. n. 76 del 2016*, in AA.VV., *Orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori*, (a cura di B.E. HERNANDEZ; R. TRUYOL - VIRZO), *Quaderni di "Diritto delle successioni e della famiglia"*, Napoli, Esi, 2016, 2, p. 275. Avanza un'interpretazione analogica della norma all'unito civilmente, previo controllo di compatibilità, adeguatezza e congruenza della disciplina agli interessi coinvolti, BARBA, V.: "La tutela della famiglia formata da persone dello stesso sesso", cit., p. 82. Cfr. ID.: "Unioni civili e adozione", *Fam. e dir.*, 2017, 4, p. 386. Discorre di interpretazione analogica anche CASABURI, G.: "L'Unbirthday secondo il legislatore italiano: la «non» disciplina delle adozioni omogenitoriali nella l. 20 maggio 2016, n. 76", cit., cc. 1933 ss. in considerazione "da un lato, della ormai affermata vicinanza tra matrimonio ed unione civile, dall'altro (...), della circostanza che l'istituto mira soprattutto a tutelare e a rafforzare un rapporto affettivo già in atto tra il minore ed il partner del genitore". Cfr., al riguardo, anche BIANCA, M.: "La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore?", cit., p. 381. Diversamente, LENTI, L.: "Unione civile, convivenza omosessuale e filiazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 12, p. 1712, secondo cui: "Una volta giunti ad ammettere l'adozione della lett. d) per le coppie conviventi di fatto, qualunque sia il loro orientamento sessuale, la tappa successiva - (...) - è ovvia e inevitabile, con buona pace dei parlamentari che hanno tuonato contro la norma che apriva l'adozione della lett. b) alle coppie unite civilmente: l'estensione esplicita della lett. d) anche a tali coppie. Sarebbe infatti del tutto incoerente, contraddittorio, ammetterla per le coppie conviventi non unite civilmente e invece negarla per le coppie che hanno formalizzato il loro rapporto legandosi con l'unione civile".
- 80 Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962, cit. Si tratta delle conclusioni formulate dal Sostituto Procuratore Generale il quale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la l. n. 184 del 1983, articolo 44, comma 1, lettera d).
- 81 Osserva AULETTA, T.: "Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma", *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 3, p. 640: "Una discutibile giurisprudenza creativa ha ritenuto di poter estendere l'adozione particolare anche al partner del genitore attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 44, lett. d) in quanto l'ostacolo dell'affidamento preadottivo è costituito dalla mancanza dello stato di abbandono. Così facendo", per l'a., "si vanifica tuttavia il dettato della lett. b) del medesimo articolo onde impropriamente il giudice finisce col sostituirsi al legislatore nel realizzare una riforma certamente auspicabile ma di sua pertinenza".
- 82 Lo rileva STEFANELLI, S.: "Adozione del figlio del partner nell'unione civile", *Genus*, 2016, 2, p. 104.
- 83 Come sottolinea STEFANELLI, S.: *op. cit.*, p. 104. A tal uopo, può richiamarsi il documento conclusivo dell'"Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e affido", approvato il 7 marzo 2017 dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, www.camera.it, 129 s., il quale, partendo dalla considerazione che l'adozione rappresenti un istituto connotato da una forte componente solidaristica, funzionale ad assicurare al minore, conformemente ai principi di cui all'articolo 2 della Costituzione, un'adeguata educazione ed assistenza, morale e materiale, ha ritenuto che non vi sia "motivo di precludere l'adozione stessa alle coppie di conviventi, eterosessuali oppure omosessuali, così come alle parti di un'unione civile". La conclusione, prosegue il detto documento, muove dal fatto che "prescindendosi dallo specifico status dei soggetti richiedenti, ciò che è (...) da ritenersi prevalente è il superiore interesse del minore e, correlativamente, l'esistenza di una idonea relazione affettiva tra l'adottante e l'adottato, dovendo tali presupposti essere accertati dal giudice, caso per caso, senza alcun automatismo". Cfr. d.d.l. 15 marzo 2013, n. 14, contenente la "Disciplina delle unioni civili", il quale prevedeva, all'art. 14, comma 2, che "le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi".

concepimento, ha ravvisato la necessità di un intervento del legislatore, in punto di status filiationis e adozione, al fine di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti⁸⁴. La coniugalità eterosessuale e la generatività biologica non sono più condizioni imprescindibili per la definizione di un vincolo di filiazione⁸⁵, eppure evidente è la posizione deteriore dei soggetti in questione rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo o del tipo di tecnica di fecondazione impiegata. I nati da queste pratiche, proprio perché destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, in quanto non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono, infatti, gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi.

Proprio per tali ragioni, la I sezione civile della Cassazione, con pronuncia del 21 gennaio 2022, n. 19842, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite perché si pronunci sul tema dell'adozione nell'ambito delle unioni omosessuali. Ciò soprattutto in conseguenza delle precitate recenti pronunce della Corte Costituzionale, che hanno accertato l'inidoneità in questa materia del ricorso all'adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184 del 1983. V'è, in altre parole, da comprendere se tale ultimo orientamento abbia comportato il superamento del diritto vivente sancito dalla citata sentenza n. 12193 del 2019 delle Sezioni Unite della Cassazione - che, invece, prevedevano siffatta adozione in casi particolari quale soluzione percorribile - determinando di conseguenza un vuoto normativo⁸⁶.

Basti pensare che in attesa di ulteriori risvolti da parte della giurisprudenza di legittimità, i giudici di merito si stanno progressivamente pronunciando proprio in favore dell'adozione omogenitoriale di cui all'art. 44, lett. d), l. n. 184/1983. Emblematico si rivela il provvedimento emanato dal Tribunale per i Minorenni di Salerno, in data 11 luglio 2022, allorché, nell'ambito di una unione civile femminile, ha ammesso che la genitrice sociale adottasse la figlia procreata dalla propria compagna a seguito di P.M.A., autorizzando di anteporre il cognome dell'adottante a quello della madre biologica⁸⁷. Tanto, evidentemente, in attuazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale, n. 131 del 2022, che, a fronte di una interpretazione costituzionalmente orientata⁸⁸, impone di assecondare la volontà

84 Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32 e 33, *Foro it.*, 2021, 6, I, c. 1923, nonché *Fam. e dir.*, 2021, 7, pp. 677 ss., con nota di DOGLIOTTI, M.: "Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?".

85 È l'efficace sintesi formulata da ZAMBRANO, V.: "Tra principio di uguaglianza e responsabilità: diversi itinerari di tutela del minore", *Revista de Direito Brasileira*, 2019, 8-9, p. 392.

86 Cass. civ., 21 gennaio 2022, n. 1842, www.giustiziansieme.it, 10 maggio 2022, con nota di MORACE PINELLI, A.: "Non si attende il legislatore. Lo spinoso problema della maternità surrogata torna all'esame delle Sezioni Unite".

87 Trib. min. Salerno, 11 luglio 2022, www.dejure.it.

88 Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, *Fam. e dir.*, 2022, 10, pp. 871 ss., con nota di SESTA, M.: "Le nuove regole di attribuzione del doppio cognome tra eguaglianza dei genitori e tutela dell'identità del figlio".

dei richiedenti e di garantire, così, il diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori⁸⁹. Il cognome - osservano i giudici costituzionali - collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis, si radica nella sua identità familiare e perciò deve rispecchiare l'uguaglianza e la pari dignità dei genitori⁹⁰. Sulla stessa scia, si è orientata la recente ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bologna, in un caso di nascita da procreazione eterologa da donatore, nell'ambito di una coppia omogenitorile femminile unita da lungo tempo. Per l'autorità giudiziaria, siffatta adozione in casi particolari risponde pienamente al superiore interesse del minore di godere della continuità affettiva, educativa ed emotiva di una famiglia solida e stabile, nella quale lo stesso ha potuto costruire la propria identità e la sua personalità di cui il cognome è una parte essenziale e irrinunciabile, nonché bene oggetto di autonomo diritto⁹¹. "La relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita costituisce a tutti gli effetti una 'famiglia' - osservano i giudici - luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore 'omoaffettività' possa costituire un ostacolo formale"⁹².

III. ADOZIONE "APERTA" E PLURALITÀ DI MODELLI DI FILIAZIONE ELETTIVA.

La varietà di tipologie di adozione prevista nel nostro ordinamento impone di valutare il ricorso a quella di esse che non recida del tutto i rapporti del minore con la famiglia di origine⁹³.

Per lo più nella giurisprudenza di merito si è, infatti, diffusa l'idea dell'ammissibilità di un'adozione "aperta", non dovendo la filiazione "elettiva", sempre e necessariamente, comportare l'interruzione di ogni rapporto affettivo

89 Nella specie, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 3, c.c., nella parte in cui dispone che "l'adottato assume il cognome del padre", anziché prevedere che l'adottato assume il cognome degli adottanti, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all'adottato il cognome di uno di loro soltanto. La medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale ha riguardato altresì l'art. 27, l. n. 184/1984, nella parte in cui prevede che l'adottato assuma il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume il cognome degli adottanti, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all'adottato il cognome di uno di loro soltanto.

90 Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit. Per AGOSTINELLI, B.: "Diritti allo specchio: nome e identità personale nella sfera delle relazioni familiari", questa *Rivista*, 2022, 16 bis, p. 548, un "nome di famiglia", che contraddistingua i suoi membri, "sebbene in modo esplicito non sia contemplato dall'ordinamento - come avviene invece, ad esempio, in Germania con l'*ehename*, (...), se dettato dai coniugi *ab initio*, sarà attribuito a tutti i figli generati dalla coppia". Per una comparazione con il sistema giuridico tedesco, cfr. FAVALE, R.: *Ehname e principi costituzionali nel diritto tedesco*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, (a cura di M. SESTA, V. CUFFARO), Napoli, Esi, 2006, pp. 279 ss.

91 Trib. Min. Bologna, 17 giugno 2022, in *www.dejure.it*.

92 Trib. Min. Bologna, 17 giugno 2022, cit.

93 Cass. civ., 15 dicembre 2021, n. 40308, *Fam. e dir.*, 2022, 3, pp. 246 ss., con nota di CORSO, S.: "Sfumature applicative dell'adozione mite, tra conferma di una soluzione e attesa di un ripensamento".

del minore con la famiglia biologica, quale riferimento primordiale quest'ultima di identità e fattore positivo di strutturazione della personalità. Tale forma di adozione eviterebbe un'applicazione estensiva dell'adozione in casi particolari con il rischio che essa divenga sostitutiva della prima. A tanto si perverrebbe da una lettura ampia dell'art. 27, ult. comma, l. n. 184/1983, volta a ritenere che l'inciso "con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali" debba essere inteso in senso meramente giuridico, e non sia pertanto tale da ricomprendere anche relazioni affettive di fatto prive di rilevanza giuridica⁹⁴.

Il tema centrale è quello del diritto fondamentale del minore di crescere nella propria famiglia, così come riconosciuto e garantito, non solo dall'ordinamento interno (artt. 1, l. n. 184 del 1983; 315 bis, comma 2, c.c.), ma anche in ambito sovranazionale⁹⁵. Il mantenimento di relazioni di fatto con i genitori genetici consente, infatti, di interpretare in chiave evolutiva l'istituto dell'adozione "piena", di cui agli artt. 6 e 7, l. n. 184/1983, inserendo il minore in un rapporto familiare non esclusivo. Il riconoscimento della sola genitorialità legale implica, del resto, ex art. 27, l. n. 184/1983, che non sia adeguatamente considerato l'interesse della famiglia di sangue nei confronti della prole (e, viceversa), soprattutto alla luce di Corte Cost., n. 278/2013, che ha sancito un principio irrinunciabile, delineando, accanto alla genitorialità "giuridica", anche quella "naturale", nella quale potrebbe sussumersi una genitorialità "genetica" e da cui non potrebbe prescindere, sol che si pensi agli effetti derivanti dal mancato riconoscimento del diritto di conoscere le proprie origini (art. 2 Cost., 8 CEDU), limitandosi, ad esempio, le possibilità di diagnosi e cura per patologie che avrebbero dovuto comportare una anamnesi di tipo familiare, con inevitabile compromissione della garanzia costituzionale di cui all'art. 32 Cost.⁹⁶.

Su questa impostazione si è mossa la Corte di Appello di Roma, con la recente pronuncia del 3 maggio 2022, allorché i giudici si sono manifestati a favore di un'adozione c.d. mite, ritenendo che, nella totale riservatezza dell'identità degli

94 Postulata da Trib. Min. Roma, 16 gennaio 1999, *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Adozione e affidamento*, n. 62; Trib. Min. Bologna, 9 settembre 2000, *ivi*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 89; Trib. Min. Milano, 15 novembre 2004, *ivi*, Rep. 2005, voce *cit.*, n. 49, i quali ammettono un'interpretazione estensiva dell'art. 27, ult. comma, l. n. 184/1983, nella parte in cui prevede che, per effetto dell'adozione, cessino i rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine. Più di recente, cfr. App. Roma, sez. Min., 14 settembre 2021, su cui si rinvia a BATELLI, E.: "Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU", *Dir. fam. pers.*, 2021, 2, p. 838.

95 Come si ricava dagli artt. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 8 CEDU; 9 Convenzione ONU 1989, su cui si vedano BIANCA, M.: "Il diritto alla famiglia", in "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione", *www.garanteinfanzia.org*, 2019, pp. 241 ss.; STANZIONE, M.G.: "Stato di abbandono e diritto del minore a rimanere presso la propria famiglia d'origine", *Fam. e dir.*, 2013, 7, pp. 673 ss.

96 Si tratta di Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, *Foro it.*, 2014, I, cc. 4 ss., con nota di CASABURI, G.: "Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini"; nonché *Corr. giur.*, 2014, 4, pp. 471 ss., con nota di AULETTA, T.: "Sul diritto dell'adottato a conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia".

adottanti, fosse possibile per la madre biologica instaurare un rapporto con le figlie nonostante queste fossero state dichiarate in stato di abbandono e di conseguenza adottate da altre famiglie, facendo così venir meno la recisione dei rapporti con la famiglia di origine prevista dalla normativa in materia di adozione piena. La fattispecie all'esame dei giudici di appello rileva ancora di più sol che si pensi al fatto che l'autorità giudiziaria di primo grado avesse collocato le minori in due famiglie diverse, così ostacolando il mantenimento dei legami tra le sorelle, in contrasto con il principio del superiore interesse del minore⁹⁷.

I. La sintesi perfetta tra favor veritatis e status affectionis nell'adozione c.d. "mite" e l'intervento di Corte eur. dir. uomo, 21 gennaio 2014, "Zhou c. Italia".

Ove l'adozione "aperta" risultasse soluzione dai confini troppo ampi, utile potrebbe rivelarsi l'opzione di un'adozione connotata dal carattere della "mitezza". Ricavabile quest'ultima non già da un'interpretazione estensiva dell'art. 27, ult. comma, l. n. 184/1983, ma riconducibile alla lett. d) dell'art. 44 della medesima legge e desumibile da un duplice ordine di fattori. Da un lato, ad esempio, la lunga permanenza del minore nella famiglia affidataria rende difficile la recisione dei legami instauratisi, dovendosi garantire il diritto alla continuità affettiva⁹⁸; dall'altro, sussistono delle ragioni per cui appare imprescindibile il mantenimento di una relazione, sia pur minima, con la famiglia di origine⁹⁹.

E ciò quando l'abbandono del minore è "semipermanente", allorché i genitori biologici, benché ritenuti più o meno inadeguati, in via non transitoria, allo svolgimento delle funzioni genitoriali, hanno comunque un ruolo attivo e positivo che non è opportuno rimuovere del tutto¹⁰⁰, dovendosi garantire il diritto al rispetto della vita privata e familiare di tutti i soggetti coinvolti, in attuazione dell'art. 8 CEDU¹⁰¹.

97 App. Roma, 3 maggio 2022, www.giustiziacivile.com, 29 luglio 2022, con nota di SCOGNAMIGLIO M.L., "Il percorso verso la creazione di un rapporto affettivo con i genitori biologici in caso di adozione mite", per cui il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due minorenni, figlie di una donna nigeriana ritenuta incapace di provvedere alle esigenze delle stesse e di assicurare loro una crescita corretta in ragione della sua condizione psichica, lavorativa e abitativa. Nel giudizio di gravame, la Corte di appello di Roma dispone che sia possibile la ripresa degli incontri con la madre biologica purché avvengano secondo le modalità indicate volte alla tutela del superiore interesse delle minori.

98 Cfr., al riguardo, Corte cost., 7 aprile 2016, n. 76, *Foro it.*, 2016, I, cc. 1910 ss.

99 Sul tema, in dottrina, cfr., in generale, OCCHIOGROSSO, F.: *Manifesto per una giustizia minorile mite*, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 21 ss.; PROTO PISANI, A.: "Sulla c.d. giustizia minorile «mite»", *Foro it.*, 2010, V, c. 303.

100 Osserva TRABUCCHI, A.: "Adozione (in generale)", *Enc. giur.*, Roma, I, 1988, p. 16, che il concetto dello "stato di abbandono" va adeguato alle varie situazioni e che, quindi, è munito del carattere della relatività, con riferimento cioè alla particolare situazione in cui il minore si trova.

101 Cass. civ., 25 gennaio 2021, n. 1476, *Foro it.*, 2021, 6, cc. 2074 ss., con nota di MENDOLA, A.: "Stato di abbandono semipermanente e diritto alla continuità affettiva nell'adozione c.d. «mite»", per cui il giudice, chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione "piena" una "extrema ratio", alla quale dover preferire, ricorrendone i presupposti, la cd. adozione mite, idonea a non recidere del tutto il rapporto tra il minore e la famiglia di origine. Cfr. Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 35840, *Fam. e dir.*, 2022, 8-9, pp. 779 ss., con nota di FIGONE, A.: "Il definitivo riconoscimento dell'adozione mite"; Cass. civ., 13 febbraio 2020, n. 3643, *Foro it.*, Rep. 2020, "voce Adozione e affidamento", n. 4; nonché *Fam. e dir.*, 2020, II, pp. 1063 ss., con nota

Sicché il passaggio del minore nella famiglia adottiva non può che essere “mite”: accompagnato, cioè, dalla permanenza di rapporti di fatto con i genitori di origine¹⁰².

Sussistono, pertanto, modelli di filiazione adottiva caratterizzati dalla partecipazione dei genitori biologici alla crescita e allo sviluppo del minore. Al riguardo, per la Corte europea dei diritti dell'uomo, con pronuncia del 21 gennaio 2014, “posto che l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale, gli Stati membri della convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento tra genitori biologici e figli e a tutelare il superiore interesse di questi ultimi, evitando per quanto possibile l'adozione e prevedendo la possibilità di disporre, sempre se corrisponda all'interesse dei minori, una forma di adozione che garantisca la conservazione dei legami tra questi ultimi e i genitori”¹⁰³.

Nel medesimo verso, le Sezioni unite della Cassazione hanno ribadito come il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore sia consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve rendere conto nella decisione, “senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali”¹⁰⁴.

Non possono, pertanto, accogliersi le incertezze, al riguardo, manifestate da una parte della giurisprudenza¹⁰⁵, in quanto, nel superiore interesse del minore,

di THIENE, A.: “Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo”; e *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 4, pp. 830 ss., con nota di MOROZZO DELLA ROCCA, P.: “Abbandono e semiabbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti nazionali”. In giurisprudenza, ad aver teorizzato l'adozione “mite” è Trib. Min. Bari, 7 maggio 2008, *Fam. e dir.*, 2009, 4, pp. 393 ss., con nota di CAFFARENA, S.: “L'adozione “mite” e il “semiabbandono”: problemi e prospettive”. Cfr. altresì Trib. Min. Perugia, 10 gennaio 2013, *Corti ombre*, 2013, 3, pp. 829 ss., con nota di REDI, A.: “L'interesse del minore al consolidamento del legame affettivo instaurato con la famiglia affidataria: l'«adozione mite»”.

102 Critici, sul tema dell'adozione “mite”, DOGLIOTTI, M.: “Adozione “forte” e “mite”, affidamento familiare e novità processuali della riforma del 2001, finalmente operative”, *Fam. e dir.*, 2009, 4, pp. 425 ss.; GENNARO, L.: “Ancora sull'adozione c.d. mite”, *Dir. fam. pers.*, 2010, 3, pp. 500 ss.; PROTO PISANI, A.: “Sulla c.d. giustizia minorile «mite»”, *Foro it.*, 2010, V, c. 30.

103 Corte eur. dir. uomo, 21 gennaio 2014, “Zhou c. Italia”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 3, pp. 155 ss., con nota di PASQUALETTO, A.: “L'adozione mite al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo tra precedenti giurisprudenziali e prospettive *de jure condendo*”; *Foro it.*, 2014, IV, c. 173, con nota di CASABURI, G.: “La corte europea dei diritti dell'uomo «impon» l'introduzione dell'adozione «mite»”. Nella specie, la Corte ha ritenuto costituire violazione dell'art. 8 della CEDU l'adozione di un minore, disposta dall'autorità giudiziaria italiana, la cui madre biologica, in stato di indigenza ed in difficili condizioni di salute, non era in grado di prendersene cura, senza però che la sua condotta fosse stata di per sé pregiudizievole per il figlio, perché non era stata adeguatamente ricercata la possibilità, a mezzo di idonei interventi, di superare le pur gravi ed obiettive difficoltà della donna.

104 Cass. civ., sez. un., 17 novembre 2021, n. 35110, www.quotidianogiuridico.it, 1 dicembre 2021.

105 Cass. civ., 27 settembre 2013, n. 22292, *Foro it.*, Rep. 2013, “voce Adozione e affidamento”, n. 38, c. 743; Trib. Min. Roma, 8 gennaio 2003, *id.*, Rep. 2003, voce cit., n. 43; Trib. Min. Brescia, 21 dicembre 2010, *Foro it.*, Rep. 2011, voce cit., n. 57; Trib. Min. Bologna, 6 luglio 2017, *Foro it.*, 2017, I, cc. 2852.

indispensabile può rivelarsi la fictio iuris in forza della quale la condizione di constatata impossibilità di affidamento preadottivo - richiesta dal predetto art. 44 per procedersi all'adozione "in casi particolari" cui ricondurre quella c.d. mite - non deve intendersi in senso solo materiale. E, quindi, essa non può essere solo relativa alle ipotesi in cui si sia, ad esempio, tentato, con esito negativo, l'affidamento del minore, magari per oggettiva difficoltà di rintracciare un nucleo familiare disposto ad accoglierlo. Occorre, soprattutto, una lettura in senso giuridico ragion per cui l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione va esteso anche al caso in cui il minore - come si ricava dalla prima parte del comma 1 del detto art. 44 (da leggersi unitamente all'art. 1, comma 1, della medesima legge) - possa essere adottato, anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7, l. n. 184 del 1983, perché, ad esempio, non si trovi in stato di abbandono, in quanto già in affidamento.

La scelta manifestata negli ultimi anni dalla Suprema Corte, volta a ritenere applicabile l'adozione "semplice", in luogo di quella "piena"¹⁰⁶, appare senz'altro condivisibile in quanto risponde alla necessità di salvaguardare il primario interesse del minore a definire la propria identità, biologica e affettiva, compreso il proprio status di figlio: status veritatis, nei confronti dei genitori biologici; status affectionis, verso gli affidatari. Il fondamento biologico della filiazione si accompagna, così, al profilo della responsabilità e dell'accoglienza¹⁰⁷, garantiti per il tramite di una famiglia "artificiale"¹⁰⁸ o, che dir si voglia, "creata dal diritto"¹⁰⁹.

Il sistema giuridico intende, allora, l'interesse ad una continuità affettiva come correttivo al principio di verità, tale, cioè, da consentire di ridurre o eliminare le prerogative della genitorialità genetica, preferendovi quella generativa di uno status affectionis, solo allorché la prima si riveli del tutto inadeguata alla cura del

106 Osserva che l'adozione piena, dovendosi fondare sulla necessità inderogabile di tutelare la salute e lo sviluppo psico-fisico del minore, debba apparire proporzionata allo scopo legittimo perseguito, rispetto al quale "soluzioni meno radicali non sarebbero adeguatamente efficaci", FINESSI, A.: "Adozione legittimante e adozione c.d. mite tra proporzionalità dell'intervento statale e best interests of the child", *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 6, p. 1356.

107 Lo rileva ZATTI, P.: "Familia, familiae - Declinazioni di un'idea. Valori e figure della convivenza e della filiazione", *Familia*, 2002, 2, pp. 337 ss. Proprio con riguardo al profilo dell'accoglienza ancorché con riferimento ai maggiori di età disabili, si pensi all'istituto della c.d. adozione sociale, che si avvicina a quella di cui agli artt. 291 ss. c.c., pur distaccandosene per la sua natura negoziale e per il fatto di non perseguire gli scopi tipici dell'adozione civile di continuità del cognome dell'adottante anteposto a quello dell'adottato e del trasferimento del patrimonio in via successoria dell'adottante all'adottato, ma quello della solidarietà familiare. L'adozione sociale prevede che il sofferente psichico maggiorenne privo di un ambiente familiare idoneo possa essere accolto, con il suo consenso, da una coppia di coniugi o di conviventi stabili o da una persona singola. In merito, cfr., DEL GIUDICE, A.: "L'adozione sociale", *questa Rivista*, 2022, 16 bis, p. 1094. Più in generale, BIANCA, C.M.: "L'adozione sociale: un progetto", *Comparazione e diritto civile*, 2019, 1.

108 Espressione riconducibile a SCALISI, V.: "Le stagioni della famiglia nel diritto dell'unità d'Italia ad oggi - Parte seconda: 'Pluralizzazione' e 'riconoscimento' anche in prospettiva europea", *Riv. dir. civ.*, 2013, 6, pp. 1287 ss.

109 Così, BIANCA, C.M.: "Note per una revisione dell'istituto dell'adozione", www.juscivile.it, 2018, 1, p. 60.

minore¹¹⁰. La realtà fenomenica, caratterizzata sempre più dal pluralismo delle genitorialità¹¹¹ e, per converso, da forme di “filiazione sociale”¹¹², è, *solo in casi eccezionali*, “*tutta spostata sul versante del rapporto (...) in funzione della posizione dei soggetti all'interno del medesimo*”¹¹³, privilegiando, cioè, la “causa funzionale” su quella “genetica”¹¹⁴. Si pensi, in tal senso, al comma 5 bis dell'art. 4 l. n. 184/1983, introdotto dall'art. 1, l. n. 173/2015, che riconosce un diritto di precedenza alla famiglia affidataria laddove prevede che, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 6, l. n. 184/1983, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, “tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”¹¹⁵.

Il rapporto tra verità biologica e favor stabilitatis è, pertanto, gerarchico: allorché non si può garantire il primo, si tende a salvaguardare il secondo, in funzione dell'interesse del minore. In tale quadro ricostruttivo si ricava il principio per cui l'adozione “mite” rappresenta una perfetta sintesi tra favor veritatis e status affectionis, garantendo essa tanto il diritto del genitore biologico a non subire un'adozione “piena” evitabile e, quindi, a non vedersi ostacolato nello svolgimento di una relazione di fatto con il figlio, quanto quello del minore al rispetto della sua vita privata e familiare, sia verso i genitori biologici, sia nei confronti degli adottanti. Dovendo garantirsi l'esercizio di siffatto diritto, in svariate occasioni, la giurisprudenza¹¹⁶ ha chiarito che l'interruzione dei legami familiari possa giustificarsi solo allorché si trovi accertato che i genitori biologici siano totalmente e irreversibilmente incapaci di prendersi cura del figlio e, quindi, di assolvere ai doveri di cui agli artt. 30 Cost., 147 c.c.

110 Osserva Cass. civ., 16 aprile 2018, n. 9373, *Foro it.*, 2018, I, c. 1536, con nota di CASABURI, G. che l'adozione “mite”, a differenza di quella “piena”, risponde all'esigenza di assicurare il preminente interesse del minore e va disposta al fine di salvaguardare, in concreto, la continuità affettiva ed educativa dei legami in atto dello stesso con i soggetti che se ne prendono cura.

111 In questo senso, cfr. COLLURA, G.: “«Le famiglie degli affetti» e le nuove genitorialità”, *Rass. dir. civ.*, 2018, I, p. 37, per cui “la genitorialità, che rappresenta una delle tappe più importanti del ciclo della vita, va assumendo connotazioni diverse, “al plurale”, che prescindono da riconoscimenti o divieti giuridici”.

112 Rileva CINQUE, M.: “Quale statuto per il “genitore sociale”?” *Riv. dir. civ.*, 2017, 6, pp. 1475 ss.

113 Osserva LIPARI, N.: “Riflessioni sul matrimonio a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia”, *Riv. dir. civ.*, 2005, 5, pp. 715 ss.

114 Cfr. PARADISO, M.: “Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è”, *Riv. dir. civ.*, 2016, 5, pp. 1306 ss.

115 In merito, cfr. MORACE PINELLI, A.: “Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci e ombre della legge 19 ottobre 2015 n. 173”, *Dir. fam. pers.*, 2016, I, p. 304; DOGLIOTTI, M.: “Modifiche alla disciplina dell'affidamento familiare, positive e condivisibili, nell'interesse del minore”, *Fam. e dir.*, 2015, 12, pp. 1107 ss.; MOROZZO DELLA ROCCA, P.: “Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la l. n. 173/2015”, *ivi*, 2017, 6, pp. 602 ss.

116 Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, *Foro it.*, 2012, I, c. 1992, con nota di ROMBOLI R.; Corte cost., 27 luglio 2000, n. 376, *ivi*, 2002, I, c. 355. Cfr. Cass. civ., 30 giugno 2016, n. 13435, *Foro it.*, 2017, I, c. 3171, con nota di BIANCA, C.M.: “Una nuova pagina della Cassazione sul diritto fondamentale del minore di crescere nella sua famiglia”; nonché *ivi*, 2016, I, c. 2319, con nota di CASABURI, G.: “La revocabilità delle sentenze (della Cassazione) di adottabilità dei minori tra giudici supremi interni e sovranazionali: le «liaisons dangereuses»”; Cass. civ., 24 novembre 2015, n. 23979, *Foro it.*, Rep. 2016, “Adozione e affidamento”, n. 69; Cass. civ., 26 maggio 2014, n. 11758, *id.*, Rep. 2014, voce cit., n. 57; Cass. civ., 29 ottobre 2012, n. 18563, *Foro it.*, 2013, I, c. 145, con nota di CASABURI, G.

Se, da un lato, il diritto del minore di crescere in famiglia configura una situazione giuridica soggettiva meritevole di adeguata protezione, dall'altro, il giudice è chiamato al delicato compito di valutare anche l'interesse dei genitori biologici alla conservazione del legame filiale o, quantomeno, a recuperare un' idoneità genitoriale, ove, allo stato, carente. Sicché la dichiarazione di adottabilità, di cui all'art. 8, l. n. 184 del 1983, può pronunciarsi esclusivamente quando, in seno ad un giudizio prognostico, la non idoneità dei genitori ad assicurare al figlio un'assistenza adeguata risulti tale da aver provocato o da poter provocare, in concreto, danni gravi e irreversibili alla crescita equilibrata del soggetto interessato¹¹⁷.

La dismissione di una genitorialità giuridica non deve, del resto, determinare necessariamente anche la perdita della possibilità di esercitare la propria genitorialità naturale consentendo al figlio di poter accedere ad un patrimonio - quello genetico - imprescindibile nella vita di ogni essere umano. Il diritto ad uno stato filiale corrispondente alla verità biologica costituisce, infatti, una rilevante componente del diritto all'identità personale, indispensabile nella vita individuale e relazionale di ciascun soggetto¹¹⁸. Sicché spetta all'autorità giudiziaria, di volta in volta adita, il compito di assicurare un ragionevole e proporzionato equilibrio tra la verità biologica, la cui garanzia è somministrata dall'art. 30 Cost., e la genitorialità sociale, sublimata anch'essa al superiore livello costituzionale sotto forma di principio all'art. 2 Cost.

117 Cass. 22 novembre 2013, n. 26204, *Foro it.*, 2014, I, c. 58, con nota di CASABURI, G.: "Dai diversi modelli di adozione di minore nella giurisprudenza della Cassazione alla novellazione legislativa della nozione di stato di abbandono".

118 Cass., 15 febbraio 2017, *Foro it.*, 2017, I, cc. 1237 ss., con nota di CASABURI, G.; Cass. civ., 22 settembre 2020, n. 19824, *Fam. dir.*, 2021, 2, pp. 163 ss., con nota di MENDOLA, A.: "Azione di accertamento dello stato di figlio e limiti al diritto all'anonimato materno".

BIBLIOGRAFIA.

AGOSTINELLI, B.: "Diritti allo specchio: nome e identità personale nella sfera delle relazioni familiari", questa *Rivista*, 2022, 16 bis, pp. 539 ss.

ANGELINI, F.: "Adozione sociale versus surrogazione di maternità. Quando il desiderio di genitorialità incontra la solidarietà non ci sono limiti di ordine pubblico", *Riv. dir. comp.*, 2021, 3, pp. 186 ss. (nota a Cass. sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006).

AULETTA, T.: "Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia", *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 3, pp. 406 ss.

AULETTA, T.: "Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma", *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 3, pp. 640 ss.

AULETTA, T.: "Prospettive di unificazione dello status di filiazione", *Fam. e dir.*, 2007, 11, pp. 1071 ss.

AULETTA, T.: "Sul diritto dell'adottato a conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia", *Corr. giur.*, 2014, 4, pp. 471 ss. (nota a Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278).

AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni*, Padova, Cedam, 1990.

BALESTRA, L.: "Affidamento dei figli e convivenza omosessuale tra 'pregiudizio' e interesse del minore", *Corr. giur.*, 2013, 7, pp. 893 sss (nota a Cass. civ., 11 gennaio 2013, n. 601).

BALLARANI, G.: *La responsabilità genitoriale e l'interesse del minore, (tra norme e principi)*, in *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, Atti del 13° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., 3-4-5 maggio 2018, (a cura di P. PERLINGIERI, S. GIOVA), Napoli, Esi, 2019, pp. 344 ss.

BARBA, V.: "La tutela della famiglia formata da persone dello stesso sesso", *Genlus*, 2018, 1, p. 482 ss.

BARBA, V.: "Unioni civili e adozione", *Fam. e dir.*, 2017, 4, pp. 386 ss.

BARBATO, G.: "Estensione dei legami di parentela dell'adottante in capo all'adottato nell'adozione in casi particolari: il sì del Tribunale di Sassari, www.articolo29.it, 4 febbraio 2022 (nota a Trib. Min. Sassari, 20 gennaio 2022).

BATTELLI, E.: "Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU", *Dir. fam. pers.*, 2021, 2, pp. 838 ss.

BIANCA, C.M.: "L'adozione sociale: un progetto", *Comparazione e diritto civile*, 2019, I.

BIANCA, C.M.: "La Legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, I, pp. 2 ss.

BIANCA, C.M.: "Note per una revisione dell'istituto dell'adozione", *www.juscivile.it*, 2018, I, pp. 60 ss.

BIANCA, C.M.: "Una nuova pagina della Cassazione sul diritto fondamentale del minore di crescere nella sua famiglia", *Foro it.*, 2017, I, pp. 3171 ss. (nota a Cass. civ., 30 giugno 2016, n. 13435).

BIANCA, M.: "La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione", *Famiglia*, 2022, 3, pp. 349 ss. (nota a Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79).

BIANCA, M.: "L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012", *Giust. civ.*, 2013, 5-6, pp. 205 ss.

BIANCA, M.: "La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore?", *Famiglia*, 2019, 3, pp. 345 ss. (nota a Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193).

BIANCA, M.: "Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto", *www.giudicedonna.it*, 2016, 2, pp. 9 ss.

BIANCA, M.: "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 3, pp. 507 ss.

BIANCA, M.: "Il diritto alla famiglia", in "La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione", *www.garanteinfanzia.org*, 2019, pp. 241 ss.

BILOTTI, E.: "L'adozione del figlio del convivente. A Milano prosegue il confronto tra i giudici di merito", *Fam. e dir.*, 2017, II, pp. 998 ss. (nota ad App. Milano, 9 febbraio 2017).

BONILINI, G.: *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, Giappichelli, 2006.

BUGETTI, M.N.: "Lo status di figlio di coppia omosessuale a dieci anni dall'introduzione dello stato unico di filiazione. Un excursus giurisprudenziale (e qualche riflessione)", *Fam. e dir.*, 2022, 8-9, pp. 849 ss.

BUSACCA, A.: "Semplicemente figli", *Humanities*, 2013, 4, pp. I ss.

CAFFARENA, S.: "L'adozione «mite» e il «semiabbandono»: problemi e prospettive", *Fam. e dir.*, 2009, 4, pp. 393 ss. (nota a Trib. Min. Bari, 7 maggio 2008).

CALDERAI, V.: "Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 7-8, pp. 986 ss. (nota a Trib. Min. Firenze, 8 marzo 2017).

CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Milano, Giuffrè, 2009.

CARBONE, V.: "Riforma della famiglia: considerazioni introduttive", *Fam. e dir.*, 2013, 3, pp. 226 ss.

CASABURI, G.: nota ad App. Napoli, 5 aprile 2016, *Foro it.*, 2016, 6, I, c. 1910 ss.

CASABURI, G.: "Dai diversi modelli di adozione di minore nella giurisprudenza della Cassazione alla novellazione legislativa della nozione di stato di abbandono", *Foro it.*, 2014, I, cc. 58 ss. (nota a Cass. 22 novembre 2013, n. 26204).

CASABURI, G.: "Il nome della rosa, (la disciplina italiana delle unioni civili)", *www.articolo29.it*, 3 marzo 2016 (nota ad App. Roma, 23 dicembre 2015).

CASABURI, G.: "Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini", *Foro it.*, 2014, I, cc. 4 ss. (nota a Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278).

CASABURI, G.: "L'Unbirthday secondo il legislatore italiano: la «non» disciplina delle adozioni omogenitoriali nella l. 20 maggio 2016, n. 76", *Foro it.*, 2016, I, cc. 1933 ss.

CASABURI, G.: "La corte europea dei diritti dell'uomo «impone» l'introduzione dell'adozione «mite»", *Foro it.*, 2014, IV, cc. 173 ss. (nota a Corte eur. dir. uomo, 21 gennaio 2014, "Zhou c. Italia").

CASABURI, G.: nota a Cass. civ., 16 aprile 2018, n. 9373, *Foro it.*, 2018, I, cc. 1536 ss.

CASABURI, G.: nota a Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16593, *Foro it.*, 2008, I, cc. 2446 ss.

CASABURI, G.: "La revocabilità delle sentenze (della Cassazione) di adottabilità dei minori tra giudici supremi interni e sovranazionali: le «liaisons dangereuses»", *Foro it.*, 2016, I, cc. 2319 ss. (nota a Cass. 30 giugno 2016, n. 13435).

CELENTANO, S.: "Le Sezioni Unite: si alla trascrizione dell'adozione da parte di due papà", in *www.articolo29.it*, 31 marzo 2021 (nota a Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006).

CICU, A.: *Successioni per causa di morte. Parte generale, Tratt. dir. civ. comm.*, (diretto da A. CICU, F. MESSINEO), Milano, Giuffrè, 1961, pp. 80 ss.

CINQUE, M.: "Profili successori nella riforma della filiazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 12, pp. 659 ss.

CINQUE, M.: "Quale statuto per il "genitore sociale"?", *Riv. dir. civ.*, 2017, 6, pp. 1475 ss.

CIPRIANI, N.: "La prima sentenza italiana a favore dell'adozione nelle famiglie omogenitoriali", *Dir. fam. pers.*, 2015, 1, pp. 174 ss. (nota a Trib. Min. Roma, 30 luglio 2014).

CIPRIANI, N.: *Le adozioni nelle famiglie omogenitoriali in Italia dopo la l. n. 76 del 2016*, in AA.VV., *Orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori*, (a cura di B.E. HERNANDEZ, R. TRUYOL - VIRZO), *Quaderni di "Diritto delle successioni e della famiglia"*, Napoli, Esi, 2016, 2, pp. 275 ss.

CIRAIOLO, C.: "Certeza e stabilità delle relazioni familiari del minore. La *stepchild adoption*", *Corr. giur.*, 2017, 6, pp. 810 ss. (nota ad App. Milano, 9 febbraio 2017).

COLLURA, G.: "«Le famiglie degli affetti» e le nuove genitorialità", *Rass. dir. civ.*, 2018, 1, pp. 37 ss.

CORSO, S.: "Sfumature applicative dell'adozione mite, tra conferma di una soluzione e attesa di un ripensamento", *Fam. e dir.*, 2022, 3, pp. 246 ss. (nota a Cass. civ., 15 dicembre 2021, n. 40308).

CORSO, S.: "Prestigiazione, ovvero sull'adozione del minore da parte del singolo", *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 3, pp. 612 ss. (nota a Corte cost., 23 dicembre, 2021, n. 252).

DE FILIPPIS, B.: "La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura", *Fam. e dir.*, 2013, 3, pp. 292 ss.

DEL GIUDICE, A.: "L'adozione sociale", questa *Rivista*, 2022, 16 bis, p. 1094 ss.

DOGLIOTTI, M.: "Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?", *Fam. e dir.*, 2021, 7, pp. 677 ss. (nota a Corte cost., 9 marzo 2021, nn. 32 e 33).

DOGLIOTTI, M.: "Modifiche alla disciplina dell'affidamento familiare, positive e condivisibili, nell'interesse del minore", *Fam. e dir.*, 2015, 12, pp. 1107 ss.

DOGLIOTTI, M.: "Nuova filiazione: la delega al governo", *Fam e dir.*, 2013, 3, pp. 279 ss.

DOSSETTI, M.: *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, in AA.VV.: *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, (a cura di M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI), Bologna, Zanichelli, 2013, pp. 13 ss.

DOSSETTI, M.: *La parentela*, in AA.VV.: *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, (a cura di M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI), Bologna, Zanichelli, 2013, pp. 26 ss.

EMILIOZZI, E.A.: "L'adozione da parte di partners di unioni civili", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 2, pp. 799 ss.

FALLETTI, E.: "Genitore omosessuale e affidamento condiviso", *Giur. it.*, 2009, 5, pp. 1164 ss. (nota a Trib. Bologna, 15 luglio 2008).

FALLETTI, E.: *Il riconoscimento del figlio naturale dopo la riforma*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013.

FANTETTI, F.R.: *Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione*, Rimini, Maggioli, 2014.

FAVALE, R.: *Ehname e principi costituzionali nel diritto tedesco*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, (a cura di M. SESTA, V. CUFFARO), Napoli, Esi, 2006, pp. 279 ss.

FERRANDO, G.: "La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali", *Corr. giur.*, 2013, 3, pp. 528 ss.

FERRANDO, G.: "Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma", *www.juscivile.it*, 2016, 3, pp. 49 ss.

FERRARI, D.: "I legami omogenitoriali formati all'estero all'esame del giudice delle leggi: come tutelare l'interesse del minore?", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 1, pp. 387 ss. (nota a Trib. Min. Bologna, 10 novembre 2014).

FIGONE, A.: "Il definitivo riconoscimento dell'adozione mite", *Fam. e dir.*, 2022, 8-9, pp. 779 ss. (nota a Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 35840).

FINESSI, A.: "Adozione legittimante e adozione c.d. mite tra proporzionalità dell'intervento statale e *best interests of the child*", *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 6, pp. 1356 ss.

FIGONE, A.: "Il definitivo riconoscimento dell'adozione mite", *Fam. e dir.*, 2022, 8-9, pp. 779 ss. (nota a Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 35840).

GENNARO, L.: "Ancora sull'adozione c.d. mite", *Dir. fam. pers.*, 2010, 3, pp. 500 ss.

GIORGI, G.: "Adozione in casi particolari e rapporti familiari di fatto: l'interesse concreto del minore", *Corr. giur.*, 2018, 11, pp. 1396 ss. (nota a Trib. Min. Bologna, 6 luglio 2017).

GORGONI, A.: "Famiglie e matrimonio. Profili evolutivi nel diritto europeo", *Persona e mercato*, 2013, 3, pp. 250 ss.

GORGONI, A.: *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, Cedam, 2017.

IRTI, C.: "L'adozione del figlio del convivente (omosessuale): la Cassazione accoglie l'interpretazione evolutiva dell'art. 44 lett. d), l. n. 184 del 1983", *Famiglia*, 2016, 3-4, pp. 309 ss. (nota a Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962).

LENTI, L.: "La sedicente riforma della filiazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 2, pp. 202 ss.

LENTI, L.: "Unione civile, convivenza omosessuale e filiazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 12, pp. 1712 ss.

LIPARI, N.: "Riflessioni sul matrimonio a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 2005, 5, pp. 715 ss.

MAGNANI, A.: *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori*, Relazione tenuta al Convegno "Legittimi, naturali, adottivi: figli tutti uguali dopo la Legge n. 219/2012?", Pavia, 24 maggio 2013, 44, *Riv. not.*, 2013, 1, pp. 680 ss.

MANERA, G.: "Sulle nozioni di parenti obbligati all'assistenza del minore abbandonato e di impossibilità di affidamento preadottivo", *Giur. merito*, 1991, 1, pp. 91 ss. (nota ad App. Bologna, 15 aprile 1989).

MANTOVANI, M.: "(Presunta) omosessualità di un genitore, idoneità educativa e rilievo della conflittualità ai fini dell'affidamento", *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 1, pp. 68 ss. (nota a Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16593).

MARELLA, M.R.: "Adozione", *Digesto civ.*, Agg. I, Torino, 2000, pp. 12 ss.

MARZIALETTI, L.: "Le sentenze straniere di *stepchild adoption* omogenitoriale. Il discrimine tra automaticità del riconoscimento e giudizio di delibazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 9, pp. 1177 ss. (nota a Corte cost., 7 aprile 2016, n. 76).

MENDOLA, A.: "Riflessioni di diritto comparato in tema di omogenitorialità sociale", *Dir. succ. fam.*, 2022, 1, pp. 751 ss.

MENDOLA, A.: "Stato di abbandono semipermanente e diritto alla continuità affettiva nell'adozione c.d. «mite»", *Foro it.*, 2021, 6, cc. 2074 ss. (nota a Cass. civ., 25 gennaio 2021, n. 1476).

MENDOLA, A.: "Azione di accertamento dello stato di figlio e limiti al diritto all'anonimato materno", *Fam. e dir.*, 2021, 2, pp. 163 ss. (nota a Cass. civ., 22 settembre 2020, n. 19824).

MENDOLA, A.: *Le mobili frontiere della filiazione*, in *Quaderni di Familia*, (diretti da S. PATTI), Pacini, Pisa, 2020.

MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, *Diritto delle successioni per causa di morte*, Milano, Giuffrè.

MONTARULI, V.: "La questione del riconoscimento dell'adozione all'estero in favore di una coppia *same sex*: la prevalenza dell'interesse del minore secondo la Convenzione Aja 1993", *Dir. fam. pers.*, 2022, 1, pp. 331 ss. (nota a Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 29071).

MORACE PINELLI, A.: "Per una riforma dell'adozione", *Fam. e dir.*, 2016, 7, pp. 724 ss.

MORACE PINELLI, A.: "Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci e ombre della legge 19 ottobre 2015 n. 173", *Dir. fam. pers.*, 2016, 1, pp. 304 ss.

MORACE PINELLI, A.: "Non si attende il legislatore. Lo spinoso problema della maternità surrogata torna all'esame delle Sezioni Unite", www.giustiziainsieme.it, 10 maggio 2022 (nota a Cass. civ., 21 gennaio 2022, n. 1842).

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Abbandono e semiabbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti nazionali", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 1, pp. 830 ss. (nota a Cass. civ., 13 febbraio 2020, n. 3643).

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Il nuovo *status* di figlio e le adozioni in casi particolari", *Fam. e dir.*, 2013, 8-9, pp. 839 ss.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la l. n. 173/2015", *Fam. e dir.*, 2017, 6, pp. 602 ss.

MOSCONI, F.; CAMPIGLIO, C.: *Diritto internazionale privato e processuale*, II, Torino, Giappichelli, 2014.

NARDI, S.: "Affidamento esclusivo e conflittualità tra genitori", *Fam. pers. succ.*, 2008, 3, pp. 234 ss. (nota ad App. Napoli, 11 aprile 2007).

NICOLUSSI, A.: "La filiazione nella cultura giuridica europea", *Civitas et Iustitia*, 2008, 6, pp. 29 ss.

NOCCO, A.: "L'adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura "eversiva" dell'art. 44, lett. d), L. n. 184/1983", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1, pp. 205 ss. (nota a Trib. Min. Piemonte e Valle d'Aosta, 11 settembre 2015).

OCCHIOGROSSO, F.: *Manifesto per una giustizia minorile mite*, Milano, Franco Angeli, 2009.

PALAZZO, A.: "La riforma dello *status* della filiazione", *Riv. dir. civ.*, 2013, 2, pp. 268 ss.

PARADISO, M.: "Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è", *Riv. dir. civ.*, 2016, 5, pp. 1306 ss.

PASQUALETTO, A.: "L'adozione mite al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo tra precedenti giurisprudenziali e prospettive *de jure condendo*", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 3, pp. 155 ss. (nota a Corte eur. dir. uomo, 21 gennaio 2014, "Zhou c. Italia").

PATTI, S.: *Modelli di famiglia e di convivenza*, in AA.VV.: *Introduzione al diritto della famiglia in europa*, (a cura di S. PATTI, M.G. CUBEDDU), Milano, 2008, pp. 111 ss.

PATTI, S.: "Evoluzione della famiglia e convivenze: limiti di una regolamentazione unitaria", *Fam. pers. succ.*, 2007, 3, pp. 247 ss.

PERLINGIERI, G.: "Il "Discorso preliminare" di *Portalis* tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia", *Dir. succ. fam.*, 2015, 2, pp. 684 ss.

PROSPERI, F.: "Unicità di 'status filiationis' e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio", *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 3, pp. 278 ss.

PROTO PISANI, A.: "Sulla c.d. giustizia minorile «mite»", *Foro it.*, 2010, V, cc. 303 ss.

QUADRI, E.: "Unioni civili tra persone dello stesso sesso e 'convivenze': il non facile ruolo che la nuova legge affida all'interprete", *Corr. giur.*, 2016, 7, pp. 897 ss.

RAGNI, C.: "Il riconoscimento in Italia dell'adozione del figlio della partner del medesimo sesso alla luce della recente prassi delle corti italiane", *Genus*, 2015, 2, pp. 228 ss.

REDI, A.: "L'interesse del minore al consolidamento del legame affettivo instaurato con la famiglia affidataria: l'«adozione mite»", *Corti umbre*, 2013, 3, pp. 829 ss. (nota a Trib. Min. Perugia, 10 gennaio 2013).

RESCIGNO, P.: "La filiazione 'riformata': l'unicità dello status", *Giur. it.*, 2014, 5, pp. 1261 ss.

RIZZUTI, M.: "Adozioni e poligenitorialità", questa *Rivista*, 2020, 13, pp. 648 ss.

ROMBOLI, R.: nota a Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31, *Foro it.*, 2012, I, pp. 1992 ss.

ROSSI CARLEO, L.: "La famiglia dei figli", *Giur. it.*, 2014, 5, pp. 1262 ss.

SALANITRO, U.: "Il diritto del minore alla bigenitorialità e il d.d.l Pillon", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 2, pp. 335 ss.

SANTARSIERE, V.: "Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori", *Giur. merito*, 2013, 3, pp. 523 ss.

SCALERA, A.: "Adozione incrociata del figlio del partner e omogenitorialità tra interpretazione del diritto vigente e prospettive di riforma", *Fam. e dir.*, 2016, 6, pp. 584 ss. (nota a Trib. Min. Roma, 23 e 30 dicembre 2015).

SCALISI, V.: "Le stagioni della famiglia nel diritto dell'unità d'Italia ad oggi - Parte seconda: 'Pluralizzazione' e 'riconoscimento' anche in prospettiva europea", *Riv. dir. civ.*, 2013, 6, pp. 1287 ss.

SCHIAVONE, G.: "Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione", *Jus*, 2014, 3, pp. 516 ss.

SCHILLACI, A.: "Un'inammissibilità che 'dice' molto: la Corte costituzionale e la trascrizione dei provvedimenti stranieri di adozione coparentale in coppia omosessuale", *Giur. cost.*, 2016, 2, pp. 691 ss. (nota a Corte cost., 7 aprile 2016, n. 76).

SCOGNAMIGLIO M.L., "Il percorso verso la creazione di un rapporto affettivo con i genitori biologici in caso di adozione mite", www.giustiziacivile.com, 29 luglio 2022, (nota ad App. Roma, 3 maggio 2022).

SESTA, M.: "Le nuove regole di attribuzione del doppio cognome tra eguaglianza dei genitori e tutela dell'identità del figlio", *Fam. e dir.*, 2022, 10, pp. 871 ss., (nota a Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131).

SESTA, M.: "Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali", *Fam. e dir.*, 2022, 10, pp. 897 ss. (nota a Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79).

SESTA, M.: "L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari", *Fam. e dir.*, 2013, 3, pp. 236 ss.

SESTA, M.: *La riforma della filiazione: profili successori*, Relazione tenuta in occasione dell'VIII Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale, Roma, 14-16 marzo 2013.

STANZIONE, M.G.: "Stato di abbandono e diritto del minore a rimanere presso la propria famiglia d'origine", *Fam. e dir.*, 2013, 7, pp. 673 ss.

STEFANELLI, S.: "Adozione del figlio del *partner* nell'unione civile", *Genus*, 2016, 2, pp. 104 ss.

THIENE, A.: "Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo", *Fam. e dir.*, 2020, 11, pp. 1063 ss. (nota a Cass. civ., 13 febbraio 2020, n. 3643).

TOMMASEO, F.: "Sul riconoscimento dell'adozione, avvenuta all'estero, del figlio del *partner* di una coppia omosessuale", *Fam. e dir.*, 2016, 3, pp. 271 ss. (nota ad App. Milano, 16 ottobre 2015).

TRABUCCHI, A.: "Adozione (in generale)", *Enc. giur.*, Roma, I, 1988, pp. 16 ss.

TUO, C.E.: "Riconoscimento di *status* familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell'identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore", *Corr. giur.*, 2017, 7, pp. 949 ss. (nota a Trib. Min. Firenze, 8 marzo 2017).

TUO, C.E.: "Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali", *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, 1, pp. 43 ss.

ZAMBRANO, V.: "Tra principio di uguaglianza e responsabilità: diversi itinerari di tutela del minore", *Revista de Direito Brasileira*, 2019, 8-9, pp. 392 ss.

ZATTI, P.: "*Familia, familiae* - Declinazioni di un'idea. Valori e figure della convivenza e della filiazione", *Familia*, 2002, 2, pp. 337 ss.

ZATTI, P.: "Introduzione al Convegno «Modelli familiari e nuovo diritto» (Padova 7-8.10. 2016)", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 12, pp. 1665 ss.